

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 novembre 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 ottobre 2012, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche all'articolo 25 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))" Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° ottobre 2012, n. 0198/Pres.

Regolamento concernente la concessione di contributi ai soggetti gestori delle «Vetrine» della Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di eventi, in attuazione dell'articolo 4, comma 13, della legge regionale 11 novembre 2011, n. 15 (Norme per la promozione del Friuli-Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall'estero). Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 ottobre 2012, n. 0201/Pres.

Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle azioni 2 e 3 del Programma di attuazione degli interventi della Regione Friuli-Venezia Giulia a favore dei malati di Sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 ottobre 2012, n. 0209/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012 Pag. 9

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2012, n. 52.

Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005 Pag. 10


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 ottobre 2012, n. 53/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 «Istituzione del servizio civile regionale» in materia di servizio civile regionale). Pag. 22

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2012, n. 21.

Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 Pag. 27



RETTIFICHE

AVVISO DI RETTIFICA


Comunicato relativo alla legge regionale 7 agosto 2012, n. 20 ad oggetto: «Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale». (Legge pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise del 16 agosto 2012, n. 19)..... Pag. 28

Comunicato relativo alla legge regionale 7 agosto 2012, n. 17 ad oggetto: «Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2008, n. 31 (Interventi a favore della riqualificazione urbana)». (Legge pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise del 16 agosto 2012, n. 19)..... Pag. 28

Comunicato relativo alla legge regionale 7 agosto 2012, n. 16 ad oggetto: «Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012)». (Legge pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise del 16 agosto 2012, n. 19)..... Pag. 28

Avviso di rettifica alla legge regionale 17 settembre 2012, n. 10 «Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2011», pubblicata nel supplemento al *Bollettino ufficiale* della regione Piemonte n. 42 del 18 ottobre 2012..... Pag. 29

Comunicato relativo alla legge regionale 7 agosto 2012, n. 20 ad oggetto: «Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale». (Legge pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise del 16 agosto 2012, n. 19)..... Pag. 29



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 ottobre 2012, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'articolo 25 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))».

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 43 del 25 ottobre 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visti i regolamenti regionali 19 maggio 2008, n. 8, 22 dicembre 2008, n. 19, 23 febbraio 2009, n. 2, 28 luglio 2009, n. 9, 17 dicembre 2010, n. 20, 20 settembre 2011, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-4817 del 22 ottobre 2012;

Emana:

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 25 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))».

Art. 1.

*Modifiche all'art. 25 del regolamento
regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 25 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, come sostituito dall'art. 7, comma 1 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 7/R, è sostituita dalla seguente:

«*b*) centoventi giorni (a partire dal 1° novembre) per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, fatto salvo il liquame distribuito su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-crops) oppure su terreni con residui colturali ed in preparazione di una semina primaverile anticipata, per il quale il divieto si applica nel periodo 15 novembre - 15 febbraio.»

2. Il comma 2 dell'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007, come sostituito dall'art. 7, comma 2 del regolamento regionale 7/R/2011, è sostituito dal seguente:

«2. Su richiesta motivata e provvedendo ad informarne il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, la Giunta regionale può disporre la temporanea sospensione dei periodi di divieto di cui al comma 1 in caso di particolari situazioni climatiche, con l'esclusione del periodo 1° novembre - 31 gennaio nel caso dello spandimento dei liquami e dei materiali ad essi assimilati.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007, come sostituito dall'art. 7, comma 2 del regolamento regionale 7/R/2011, è inserito il seguente:

«2-bis. Su richiesta motivata e provvedendo ad informarne il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, la Giunta regionale può disporre una diversa decorrenza dei periodi di cui al comma 1 lettera *b*) in caso di particolari situazioni climatiche, con l'esclusione del periodo 1° dicembre - 31 gennaio.»

Art. 2.

Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 22 ottobre 2012

COTA

12R0683

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° ottobre
2012, n. 0198/Pres.

Regolamento concernente la concessione di contributi ai soggetti gestori delle «Vetrine» della Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di eventi, in attuazione dell'articolo 4, comma 13, della legge regionale 11 novembre 2011, n. 15 (Norme per la promozione del Friuli-Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall'estero).

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 10 ottobre 2012)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 novembre 2011, n. 15 (Norme per la promozione del Friuli-Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall'estero);

Visto in particolare l'art. 4, comma 13 della legge regionale n. 15/2011, il quale prevede che con regolamento regionale da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della legge stessa sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai soggetti gestori delle «Vetrine» del Friuli-Venezia Giulia, così come definite dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 15/2011;

Considerata la necessità di concedere contributi ai soggetti gestori delle «Vetrine» del Friuli-Venezia Giulia al fine di aumentare l'attrattività del territorio e la sua conoscenza mediante la creazione e conduzione delle vetrine per la realizzazione di eventi con lo scopo di promuovere la conoscenza del territorio, dei prodotti e delle imprese della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il testo del «Regolamento concernente la concessione di contributi ai soggetti gestori delle «Vetrine» della Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di eventi, in attuazione dell'art. 4, comma 13, della legge regionale 11 novembre 2011, n. 15 (Norme per la promozione del Friuli-Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall'estero)»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1633 del 20 settembre 2012;

Visto il decreto del direttore centrale attività produttive n. 1450/PROD del 28 settembre 2012 con cui si è provveduto a rettificare, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, l'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 1633 del 20 settembre 2012;

Ritenuto pertanto di emanare il suddetto regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;



Decreta:

1. È emanato, per quanto espresso in premessa, il «Regolamento concernente la concessione di contributi ai soggetti gestori delle «Vetrine» della Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di eventi, in attuazione dell'art. 4, comma 13, della legge regionale 11 novembre 2011, n. 15 (Norme per la promozione del Friuli-Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall'estero)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Udine, 1° ottobre 2012

TONDO

Regolamento concernente la concessione di contributi ai soggetti gestori delle «Vetrine» della Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di eventi, in attuazione dell'art. 4, comma 13, della legge regionale 11 novembre 2011, n. 15 (Norme per la promozione del Friuli-Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall'estero).

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 13 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 15 (Norme per la promozione del Friuli-Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall'estero), i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai soggetti gestori delle «Vetrine» del Friuli-Venezia Giulia, così come definite dall'art. 4, commi 1, 2, 3 della legge regionale n. 15/2011.

Art. 2.
Soggetti beneficiari del contributo

1. Sono beneficiari del contributo per la realizzazione degli eventi di cui all'art. 4, comma 11, della legge regionale n. 15/2011, i soggetti gestori affidatari a titolo gratuito della «vetrina» ai sensi del comma 8 dell'articolo medesimo.

Art. 3.
Regime dell'aiuto

1. Ai fini del presente regolamento, nel caso i beneficiari siano soggetti aventi natura di impresa, gli incentivi sono concessi ai soggetti di cui all'art. 2 secondo la regola «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in G.U.U.E. - serie L - n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti al comma 2, la concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda di contributo, nonché ogni altro aiuto di importo limitato ricevuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica).

Art. 4.
Settori esclusi

1. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in G.U.U.E. - serie L - n. 379 del 28 dicembre 2006, sono esclusi dagli aiuti medesimi i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato A.

Art. 5.
Divieto di cumulo

1. Gli incentivi concessi per le finalità del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, ottenuti per le stesse iniziative e aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 6.
Eventi finanziabili

1. Sono considerati finanziabili i seguenti eventi, intesi quali manifestazioni pubbliche di durata limitata finalizzate ad attirare l'attenzione e suscitare l'interesse nei confronti del territorio, dei prodotti e delle imprese della Regione Friuli-Venezia Giulia:

- a) promozione di uno o più prodotti tipici o locali in fiere locali, mostre-mercato, convegni o seminari, laboratori del gusto;
- b) manifestazioni a carattere artistico, culturale, sportivo, con scopi di promozione, informazione storico-geografica e turistica del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia o delle sue località;
- c) promozione di prodotti tipici presso ristoranti e negozi di specialità;
- d) degustazioni guidate;
- e) promozione presso supermercati o catene della grande distribuzione dell'immagine del territorio della regione e dei suoi prodotti tipici.

Art. 7.
Termine per l'avvio delle iniziative e per l'ammissibilità delle spese

1. I soggetti di cui all'art. 2 avviano l'iniziativa per la realizzazione dell'evento in data successiva a quella di presentazione della domanda.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1, accertata in sede istruttoria della rendicontazione, comporta la revoca del contributo concesso in conformità a quanto previsto dall'art. 16, comma 4.

Art. 8.
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per la realizzazione degli eventi di cui all'art. 6 riferite a:

- a) l'allestimento di superfici espositive, delle attrezzature e degli arredi;
- b) il trasporto, il montaggio e smontaggio delle attrezzature e degli arredi;
- c) la predisposizione e distribuzione di brochure, opuscoli o materiale informativo sulla Regione Friuli-Venezia Giulia, il suo territorio, o specifiche località, i suoi prodotti, redatti nella lingua del luogo in cui si realizza l'evento;
- d) i costi relativi a collaboratori autonomi e limitatamente alle prestazioni erogate per la realizzazione dell'evento;
- e) il costo del prodotto, nel limite massimo del 50%, in caso di eventi che prevedano la degustazione di prodotti tipici locali.



2. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a:
- personale dipendente;
 - acquisto di beni mobili strumentali;
 - attività non rientranti nell'elenco di cui al comma 1.

Art. 9.
Domanda di contributo

1. La domanda di contributo, redatta secondo il modello approvato con decreto del direttore centrale attività produttive, debitamente sottoscritta dal richiedente, è presentata direttamente o inviata a mezzo di raccomandata, alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale, via Trento, 2, Trieste, dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno.

2. Tali termini sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono inammissibili e archiviate d'ufficio. Sono considerate presentate nei termini le domande pervenute entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine, purché inviate a mezzo raccomandata. La data del timbro postale di spedizione fa fede ai soli fini del rispetto del termine, posto che la data di ricezione della domanda resta quella di arrivo alla Direzione centrale attività produttive.

3. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- scheda descrittiva dell'evento contenente la precisa indicazione delle date e dei luoghi in cui lo stesso si svolge e degli eventuali soggetti coinvolti nell'iniziativa, redatta secondo lo schema allegato sub B) al presente regolamento;
- quadro economico della spesa suddiviso nelle singole voci di cui all'art. 8, comma 1, corredato dai relativi preventivi di spesa, redatta secondo lo schema allegato sub C) al presente regolamento;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestante, in particolare, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4 ed il rispetto delle seguenti condizioni:

I) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'art. 5;

II) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), fatta salva la deroga prevista dall'art. 73, comma 1-bis, della legge medesima, ovvero il rispetto della equipollente normativa in tema di sicurezza sul lavoro vigente nello Stato ove la vetrina è collocata (nel caso in cui il richiedente abbia natura di impresa).

Art. 10.
Istruttoria

1. L'istruttoria delle domande pervenute con le modalità e nei termini previsti dall'art. 9 è effettuata dalla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale, ed è diretta a verificare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione dell'incentivo.

2. L'istruttoria delle domande si conclude entro trenta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande. Il termine per la conclusione dell'istruttoria è sospeso nel caso di cui al successivo comma 4.

3. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento, effettuando gli opportuni accertamenti e richiedendo documentazione integrativa, ove necessario.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

5. Il procedimento è archiviato d'ufficio ed il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- la domanda per accedere agli incentivi è presentata al di fuori dei termini previsti all'art. 9, comma 1;
- la domanda per accedere agli incentivi non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo modello approvato ai sensi dell'art. 9 e l'irregolarità non è sanabile;
- il termine assegnato ai sensi del comma 4 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente e non sia possibile procedere all'istruttoria della domanda di contributo sulla base della documentazione agli atti;
- il termine di dieci giorni di cui all'art. 13, comma 3, per inoltrare la dichiarazione sul «de minimis» decorre inutilmente (nel caso in cui il richiedente sia un soggetto avente natura di impresa di cui all'art. 3, comma 1);
- per insufficiente disponibilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2;
- per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 5, l'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 11.
Procedimento valutativo della domanda

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dei commi 2 e 6 dell'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ed il relativo punteggio (fino a max 50 punti) viene assegnato secondo i seguenti criteri:

- promozione di uno o più prodotti tipici o locali in fiere locali, mostre-mercato, convegni o seminari, laboratori del gusto: (10 punti);
- manifestazioni a carattere artistico, culturale, sportivo, con scopi di promozione, informazione storico-geografica e turistica del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia o delle sue località: (10 punti);
- promozione di prodotti tipici presso ristoranti e negozi di specialità: (10 punti);
- degustazioni guidate: (10 punti);
- promozione presso supermercati o catene della grande distribuzione dell'immagine del territorio della Regione e dei suoi prodotti tipici: (10 punti);
- in caso di parità di punteggio, costituisce criterio di preferenza la data e ora di ricezione della domanda presso la Direzione centrale - Attività produttive.

2. La graduatoria viene approvata con decreto del direttore del servizio sviluppo sistema turistico regionale entro quindici giorni dalla conclusione della fase istruttoria di cui all'art. 10.

3. Contestualmente all'approvazione della graduatoria viene determinata la spesa ammissibile a contributo per ciascun richiedente la cui domanda non sia stata considerata inammissibile.

Art. 12.
Intensità e ammontare del contributo

1. L'intensità del contributo concesso è pari al 100% della spesa considerata ammissibile per la realizzazione dell'evento, come determinata a seguito dell'approvazione della graduatoria di cui all'art. 11.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 11, della legge regionale n. 15/2011 l'ammontare massimo concedibile del contributo è pari ad € 10.000,00.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 11, della legge regionale n. 15/2011, la Regione può sostenere non più di un evento per ogni anno e per ciascuna vetrina.



Art. 13.

Concessione del contributo

1. La concessione del contributo è disposta entro quindici giorni dall'approvazione della graduatoria di cui all'art. 11, mediante scorrimento della graduatoria medesima, e nei limiti delle risorse disponibili a bilancio per l'anno in corso.

2. L'ufficio competente può procedere all'ulteriore scorrimento della graduatoria ed alla relativa concessione degli incentivi entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda qualora, nel corso dell'anno, si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie derivanti dalla revoca di incentivi o da ulteriori disponibilità di bilancio.

3. Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto avente natura di impresa di cui all'art. 4, comma 1, prima della concessione del contributo l'ufficio competente acquisisce, ai fini della verifica del rispetto dei limiti «de minimis» la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 3, comma 3. Il soggetto richiedente rilascia la dichiarazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta previa tempestiva quantificazione e comunicazione da parte dell'ufficio competente dell'importo dell'incentivo da concedere.

4. Il contributo viene concesso con decreto del direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale, ove viene indicato il termine per la presentazione della relativa rendicontazione di spesa che non può superare i sei mesi dalla data del decreto di concessione medesimo.

5. L'ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo trasmettendo, contestualmente, il provvedimento di concessione nel quale sono stabiliti, in particolare, il termine massimo e le modalità per la rendicontazione, gli obblighi dei beneficiari; l'ufficio competente comunica altresì, ai soggetti che non risultino beneficiari dell'incentivo, l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, fatta salva la possibilità di scorrimento della graduatoria nel corso dell'anno.

6. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

Art 14.

Erogazione in via anticipata

1. I contributi di cui al presente regolamento non sono erogati in via anticipata.

Art. 15.

Variazioni all'iniziativa finanziata e variazioni alla spesa

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo.

2. Sono ammesse variazioni alle singole voci del quadro economico della spesa di cui all'art. 9, comma 3, lettera c), nel limite del 20% dell'importo della stessa e purché non comportino una modifica sostanziale nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo.

3. Le variazioni di spesa alle singole voci del quadro economico della spesa di cui all'art. 9, comma 3, lettera c), superiori al limite del 20% dell'importo della stessa sono ammesse entro il limite medesimo purché non comportino una modifica sostanziale nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo.

Art. 16.

Modalità di rendicontazione

1. La rendicontazione della spesa avviene ai sensi degli articoli 41 e 41-bis della legge regionale n. 7/2000.

2. I beneficiari presentano altresì una relazione riassuntiva dell'evento realizzato con elenco analitico delle spese sostenute per la realizzazione dell'evento medesimo.

3. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti di data successiva a quella di presentazione della domanda.

4. I beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda comportano la revoca del contributo ai sensi dell'art. 7; i pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati successivamente al termine ultimo di rendicontazione comportano l'inammissibilità delle spese medesime.

5. Il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione è fissato nel decreto di concessione del contributo e non può essere superiore a sei mesi dalla data del decreto medesimo.

6. È consentita per una sola volta la richiesta di proroga per la presentazione della rendicontazione a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 5. La proroga è autorizzata dall'ufficio competente entro il limite massimo di sessanta giorni.

7. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, sono fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine di rendicontazione, previa valutazione da parte dell'ufficio competente sulla realizzazione dell'iniziativa rispetto agli obiettivi indicati nella domanda di contributo.

8. Il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento. L'ufficio competente può valutare l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalità, che non indicano gli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio, inerente alla spesa rendicontata.

9. Ferma la facoltà di utilizzare le forme di transazione di cui al comma 6, il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro è attestato dalla liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla rendicontazione delle spese ovvero dalla fattura quietanzata dal fornitore con dicitura «pagato», la firma, la data e il timbro del fornitore medesimo.

Art. 17.

Istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo


1. L'ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Ove la documentazione presentata a rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla sua integrazione o regolarizzazione. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

3. Il provvedimento di liquidazione è emanato dall'ufficio competente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di rendicontazione.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 50 per cento rispetto al preventivo ammesso, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

5. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, che comportino una minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.



6. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

Art. 18.
Ispezioni e controlli

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, in qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

Art. 19.
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 20.
Norme transitorie

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, ed in sede di prima applicazione del presente regolamento, le domande sono presentate alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale, entro il termine di venti giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 21.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Omissis*).

12R0661

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 ottobre 2012, n. **0201/Pres.**

Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle azioni 2 e 3 del Programma di attuazione degli interventi della Regione Friuli-Venezia Giulia a favore dei malati di Sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 d el 17 ottobre 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011)»;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2011, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 40, della succitata legge, è stato, tra l'altro, disposto l'utilizzo della somma di 100.000.000 di euro, già destinata ad interventi in tema di Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, con la quale è stato approvato il «Programma di attuazione degli interventi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'accesso al riparto tra le regioni delle risorse assegnate dal fondo non autosufficienze anno 2011 per interventi in tema di SLA per la ricerca e l'assistenza domiciliare ai malati», di cui all'allegato A), facente parte integrante del provvedimento *de quo*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 2012, n. 1462, con la quale è stato determinato di:

approvare in via preliminare il «Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle azioni 2 e 3 del programma di attuazione degli interventi della Regione Friuli-Venezia Giulia a favore dei malati di Sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)»;

avviare l'iter per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'art. 13-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»);

Atteso il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, di cui all'estratto del processo verbale n. 36/2012, espresso nella riunione n. 8 del 12 settembre 2012;

Atteso, altresì, il parere favorevole della Consulta regionale delle associazioni dei disabili, espresso con nota n. 133/2012 del 20 settembre 2012;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1692 del 27 settembre 2012;

Decreta:


1. È emanato il «Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle azioni 2 e 3 del programma di attuazione degli interventi della Regione Friuli-Venezia Giulia a favore dei malati di Sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Udine, 8 ottobre 2012

TONDO



Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle azioni 2 e 3 del programma di attuazione degli interventi della Regione Friuli-Venezia Giulia a favore dei malati di Sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le modalità di trasferimento e di utilizzo delle risorse (Fondo SLA) destinate al finanziamento del programma di attuazione degli interventi della Regione Friuli-Venezia Giulia a favore dei malati di Sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, con specifico riferimento alle azioni 2 e 3 del citato programma, le cui finalità si realizzano tramite il riconoscimento di benefici economici a favore dei malati e delle loro famiglie.

Art. 2.

Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi economici di cui al presente regolamento i malati di Sclerosi laterale amiotrofica (SLA), residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, assistiti a domicilio, in possesso di documentazione diagnostica rilasciata dal Centro regionale per le malattie rare o da uno dei Presidi regionali per le malattie rare, riconosciuti per il trattamento della SLA, individuati dalla Giunta regionale con deliberazione 12 settembre 2003, n. 2725, nel rispetto del decreto del Ministero della sanità 18 maggio 2001, n. 279 (Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie), o da analogo presidio di altra Regione e che, per la loro gravità, si trovano nelle classi di bisogno assistenziale 3 e 4, risultanti dall'applicazione dello strumento di valutazione di cui all'allegato A) al presente regolamento.

2. Nei casi di impossibilità da parte dell'assistito di gestire direttamente il proprio progetto assistenziale personalizzato (ProP), i benefici del Fondo sono attribuiti al familiare o al convivente che sottoscrivono l'impegno di realizzare il ProP oppure al tutore, al curatore, al procuratore o all'amministratore di sostegno.

3. La soglia di ammissibilità al beneficio è un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di 60.000 euro.

Art. 3.

Ente delegato

1. Le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1 sono trasferite in via anticipata, in un'unica soluzione, all'Ente delegato (Ente), di cui alla legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), art. 9, comma 109, il quale ha il compito di attuare le disposizioni del presente Regolamento e in particolare di:

a) acquisire dalle Aziende per i servizi sanitari (ASS) i nominativi delle persone affette da SLA aventi i requisiti di cui all'art. 2;

b) accertare la completezza e la congruità della documentazione e delle informazioni acquisite e la validità delle dichiarazioni ISEE, sulle quali possono essere effettuate verifiche a campione;

c) predisporre la graduatoria, sulla base di quanto disposto dagli articoli 5 e 8;

d) individuare i beneficiari;

e) quantificare ed erogare ai beneficiari i contributi economici spettanti;

f) comunicare agli interessati, alle ASS e ai Servizi sociali dei comuni (SSC) territorialmente competenti l'avvenuta concessione o il diniego del beneficio;

g) monitorare l'andamento della misura e produrre la relativa reportistica alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

h) predisporre, ove ritenuto opportuno o necessario, apposita modulistica e strumenti di supporto ai territori;

i) intrattenere i necessari raccordi con le istituzioni coinvolte in ogni fase del procedimento.

2. Entro il termine e con le modalità previsti nel decreto di concessione, l'ente rendiconta l'utilizzo delle risorse trasferite.

Art. 4.

Valutazione e segnalazione dei casi

1. Le ASS, attraverso i distretti sanitari, hanno il compito di attivare con cadenza quadrimestrale le seguenti procedure:

a) valutazione, con modalità integrate coinvolgenti in prima istanza le necessarie professionalità sanitarie, dei casi di SLA comunque segnalati o conosciuti, allo scopo di accertare il possesso dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, e di attribuire a ciascun caso la classe di bisogno assistenziale secondo quanto previsto nel medesimo comma;

b) segnalazione all'ente, entro l'ultimo giorno di ogni quadrimestre, dei nominativi dei casi riconosciuti in possesso dei requisiti a seguito della valutazione di cui alla lettera a), trasmettendo per ciascuno:

1) i dati anagrafici completi d'indirizzo e codice fiscale della persona malata e dell'eventuale persona di cui all'art. 2, comma 2, nonché ogni altra informazione necessaria a consentire l'erogazione del contributo;

2) copia della documentazione diagnostica di cui all'art. 2, comma 1;

3) le risultanze delle valutazioni effettuate ai sensi della lettera a);

4) il consenso alla segnalazione in originale e la documentazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza del quadrimestre di riferimento;

c) valutazione, con le modalità di cui alla lettera a), e segnalazione all'ente dei casi di aggravamento, fornendo o integrando le informazioni riguardanti l'attribuzione alla nuova classe di bisogno assistenziale.

2. Con riferimento ai casi ammessi al beneficio, le ASS curano inoltre:

a) la predisposizione, la conferma o l'attualizzazione, in forma integrata con i SSC, del ProP, da trasmettere all'ente entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera f);

b) la comunicazione dell'eventuale venir meno dei requisiti di ammissibilità;

c) la verifica della validità nel tempo della documentazione ISEE, acquisendo dagli interessati la documentazione rinnovata a seguito di scadenza per il successivo invio all'ente nei modi e nei tempi precisati da quest'ultimo.


3. Ciascuna ASS individua un referente per il Fondo SLA e ne dà formale comunicazione all'ente.

Art. 5.

Predisposizione della graduatoria e individuazione dei beneficiari

1. Fermo restando il regime transitorio di cui all'art. 8, a partire dalle segnalazioni, comprensive di quelle riferite ai casi di aggravamento, e dalle correlate classificazioni del bisogno assistenziale fatte dalle ASS entro il terzo quadrimestre 2012 a valere per il primo quadrimestre 2013, l'ente predisporre per ciascun quadrimestre una graduatoria regionale unica, redatta in funzione della gravità e dell'ISEE, con le modalità riportate nell'allegato B) al presente regolamento. Fermo restando la collocazione nella graduatoria generale, nella graduatoria quadrimestrale hanno la precedenza, ai fini dell'attribuzione dell'importo aggiuntivo correlato alla nuova classe di bisogno assistenziale, i casi di aggravamento già ammessi a beneficio nelle tornate precedenti.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, beneficiano dei contributi le persone inserite nella graduatoria quadrimestrale fino a capienza delle risorse disponibili.



3. In caso di risorse insufficienti a riconoscere il beneficio a tutte le persone inserite in graduatoria, si provvede facendo ricorso alla quota di riserva di cui al comma 7 e, in subordine, alla riduzione percentuale dei contributi individuali, nella misura massima del 20%.

4. I casi che risultano esclusi anche dopo l'applicazione delle previsioni di cui al comma 3, nella sessione successiva hanno la precedenza sui casi nuovi.

5. Ciascun anno, in occasione della tornata selettiva del terzo quadrimestre, la graduatoria generale viene riformulata con l'immissione dei casi precedentemente inseriti nelle graduatorie quadrimestrali e di quelli ammessi *ex novo* e, per l'anno 2013, dei casi inseriti nella graduatoria base di cui all'art. 8.

6. Quanto previsto al comma 3 si applica anche alla graduatoria generale così ottenuta.

7. Per far fronte a quanto previsto al comma 3, l'ente accantona una quota di riserva, fino a un massimo del 10% delle risorse complessive.

Art. 6.

Decorrenza, durata, misura e modalità di erogazione dei contributi economici

1. Il contributo economico decorre dal primo giorno del mese successivo al quadrimestre in cui è stata effettuata la segnalazione e, qualora non venga segnalato il venir meno dei requisiti, si intende riconosciuto in continuità senza ulteriori obblighi valutativi.

2. L'importo del contributo concesso in continuità è rideterminato a seguito di aggravamento e quale esito dell'applicazione, se dovuta, delle decurtazioni previste dall'art. 5. Il contributo è altresì ricalcolato a seguito del variare del numero dei figli di cui al comma 4 e della mutata situazione ISEE, accertata una volta all'anno nei tempi e nei modi indicati dall'ente.

3. La misura annua del contributo, da rapportare a mese in caso di erogazioni per periodi inferiori all'anno e a giorno in caso di erogazioni inferiori al mese, è quella indicata nella tabella di cui all'allegato C) al presente regolamento.

4. In presenza nel nucleo familiare di figli del beneficiario che siano a carico e non abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, i contributi riportati nella tabella di cui all'allegato C) sono aumentati di una quota percentuale pari al 10% per un figlio e al 5% per ogni figlio successivo al primo fino al quarto figlio, per un incremento massimo del 25%.

5. Fatti salvi i tempi tecnici necessari all'erogazione successiva all'ammissione al beneficio e quelli dovuti all'attività annua di verifica del permanere dei requisiti, il contributo è erogato agli aventi titolo con cadenza mensile posticipata.

6. Dal 2013 il contributo SLA non è cumulabile con i benefici del Fondo per l'autonomia possibile (FAP) di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e del Fondo di cui alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, art. 10, comma 72 (Fondo gravissimi). È fatta salva la possibilità per gli aventi titolo di optare per questi benefici qualora più favorevoli.

Art. 7.

Obblighi dei beneficiari

1. È fatto obbligo ai beneficiari di segnalare tempestivamente all'ente, al distretto sanitario e al SSC di appartenenza ogni condizione comportante il venir meno dei requisiti di accesso al beneficio o la riduzione del suo importo.

Art. 8.

Norme transitorie e finali

1. In via transitoria, per l'annualità 2012:

a) le segnalazioni di cui all'art. 4 sono effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento; le segnalazioni sono corredate anche dalle informazioni sull'eventuale fruizione del FAP e sul relativo importo riferito all'intero anno 2012;

b) ai casi inseriti nella graduatoria per il 2012 (graduatoria base) si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4;

c) alle persone ammesse al beneficio, già titolari del Fondo gravissimi, del FAP o di entrambi, in possesso di diagnosi di SLA al 1° gennaio 2012, rilasciata con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, vengono mantenuti, qualora già concessi, i benefici a carico dei predetti fondi e viene riconosciuto a valere sul Fondo SLA un contributo integrativo, in modo che sia garantito il contributo annuo totale previsto nella tabella di cui all'allegato C); in caso di diagnosi in data successiva, la quota integrativa spetta da quest'ultima data;

d) per le persone che non beneficiano del Fondo gravissimi, in presenza di diagnosi SLA al 1° gennaio 2012, rilasciata con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, il contributo è riconosciuto, nella misura spettante alla classe di bisogno assistenziale di appartenenza, a partire dal 1° gennaio 2012 o, in caso di diagnosi in data successiva, dal primo giorno del mese successivo a quello della diagnosi; tale importo è ridotto dell'ammontare dell'eventuale beneficio FAP.

2. Al fine di consentire all'ente di conguagliare le somme spettanti a carico del Fondo SLA con gli altri benefici in godimento, il contributo è concesso ed erogato in un'unica soluzione, una volta acquisite le informazioni sull'esistenza e la consistenza dei predetti benefici.

3. Gli allegati al presente regolamento possono essere modificati con decreto del direttore centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *Il presidente*: TONDO

12R0666

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 ottobre 2012, n. 0209/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 24 ottobre 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese) la quale sostiene la realizzazione e il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi in Friuli-Venezia Giulia attraverso nuove forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l'accesso al credito da attuarsi attraverso:


a) il Fondo di rotazione per iniziative economiche istituito con la legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), richiamato all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 2/2012;

b) il Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 2/2012;

c) la Sezione per le garanzie istituita nell'ambito del FRIE, di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2012;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012 il quale prevede che criteri e modalità per la concessione degli incentivi nella forma di interventi finanziari agevolati a valere sulle dotazioni degli strumenti citati sono stabiliti con regolamento in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012»;



Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento sulla base delle citate disposizioni normative;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1699 del 27 settembre 2012;

Visto il decreto del direttore centrale attività produttive n. 1564/SAGACI del 16 ottobre 2012 con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 1699 del 27 settembre 2012;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trento, 17 ottobre 2012

TONDO

(*Omissis*).

12R0667

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2012, n. 52.

Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 28 settembre 2012*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2005, N. 28 (CODICE DEL COMMERCIO. TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO IN SEDE FISSA, SU AREE PUBBLICHE, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI)

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della l.r. 28/2005

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) le parole: «, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 28/2005

1. L'art. 4 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Pianificazione territoriale*). — 1. La pianificazione territoriale del settore commerciale è effettuata in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 28/2005

1. L'art. 9 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Sportello unico per le attività produttive*). — 1. L'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutti i procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge è costituito dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'art. 35 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). L'accesso al SUAP avviene in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

2. In conformità all'art. 4, comma 6, del d.p.r. 160/2010, ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite a quest'ultimo le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva e trova applicazione l'art. 45 della l.r. 40/2009.

3. La Regione, nell'ambito del tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP, istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della l.r. 40/2009, definisce la modulistica da utilizzare per le domande di autorizzazione, le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni previste dalla presente legge, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 11 della l.r. 28/2005

1. L'art. 11 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Ambito di applicazione*). — 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all'attività commerciale come definita dall'art. 1, comma 2.

2. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;



b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione, della L. 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);

c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi nonché per la sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'art. 39;

d) alle attività disciplinate dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana);

e) alle attività disciplinate dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

f) alle imprese artigiane annotate nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, ovvero per la fornitura al committente dei beni necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;

g) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;

h) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 106 delle disposizioni approvate con regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

k) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, all'uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

l) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;

m) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali;

n) alle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica non soggette ad autorizzazione di cui all'art. 26.".

Art. 5.

Modifiche all'art. 12 della l.r. 28/2005

1. Al comma 2 dell'art. 12 della l.r. 28/2005 le parole: «decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561» sono sostituite dalle seguenti: «decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561 (Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio)».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 13 della l.r. 28/2005

1. L'art. 13 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Requisiti di onorabilità*). — 1. L'accesso e l'esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 1, sono subordinati al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 14 della l.r. 28/2005

1. L'art. 14 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Requisiti professionali*). — 1. L'accesso e l'esercizio dell'attività di vendita nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010.

2. I requisiti professionali di cui al comma 1, non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bibite preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'attività prevalente, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.

3. La Regione definisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo:

a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'art. 71, comma 6, lettera a), del d.lgs. 59/2010, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tal fine, sono considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e gli enti da queste costituiti;

b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 15 della l.r. 28/2005

1. L'art. 15 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Definizioni*). — 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, purché adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita e quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.

d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 300 metri quadrati;

e) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a:

1) 1.500 metri quadrati;

2) 2.500 metri quadrati se insediati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, inseriti nelle aree commerciali metropolitane Firenze-Pistoia-Prato e Livorno-Pisa, come individuati nell'allegato A.



f) per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino al limite stabilito dal piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'art. 48 della l.r. 1/2005, anche in misura differenziata in ragione delle diverse caratteristiche territoriali;

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti;

h) per outlet:

1) gli esercizi adiacenti ai locali di produzione nei quali imprese industriali vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 11, comma 2, lettera g);

2) gli esercizi nei quali produttori titolari del marchio o imprese commerciali vendono al dettaglio merci non alimentari, che siano state prodotte almeno trecentosessantacinque giorni prima dell'inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o che presentino lievi difetti non occulti di produzione.

i) per pastigliaggi, i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili.».

Art. 9.

Inserimento dell'art. 15 bis nella l.r. 28/2005

1. Dopo l'art. 15 della l.r. 28/2005, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (*Esercizio dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa*). — 1. Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

3. La vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 16 della l.r. 28/2005

1. L'art. 16 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato*). — 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare al SUAP competente per territorio.

2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

3. Ai fini di cui al comma 2, per locali dell'esercizio si intendono i locali e le aree individuati nella SCIA di cui al comma 1.».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 17 della l.r. 28/2005

1. L'art. 17 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita*). — 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'art. 15, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.

2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una media struttura di vendita è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, purché l'esercizio presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di medie strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1.

3. Il comune stabilisce le procedure e il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

4. L'autorizzazione è rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile.

5. Il comune, nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 58 e 59 della l.r. 1/2005, in relazione con quanto previsto dal regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo V della stessa l.r. 1/2005, individua le modalità e i criteri per il conseguimento della destinazione d'uso funzionale di commercio per la media distribuzione, da attribuirsi alle superfici già con destinazione d'uso commerciale e con i limiti di cui all'art. 15, comma 1, lettera e).».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 18 della l.r. 28/2005

1. L'art. 18 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita*). — 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio secondo le condizioni e le procedure di cui agli articoli da 18-ter a 18-octies.

2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, purché l'esercizio presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di grandi strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1.

3. Le grandi strutture di vendita possono essere insediate solo in aree o in edifici che abbiano una specifica destinazione d'uso per le grandi strutture di vendita.».

Art. 13.

Inserimento dell'art. 18 ter nella l.r. 28/2005

1. Dopo l'articolo-18 bis della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

«Art. 18-ter (*Istruttoria comunale per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita*). — 1. Il soggetto richiedente l'autorizzazione di cui all'art. 18, comma 1, presenta domanda al SUAP competente per territorio, completa della documentazione di cui all'art. 18-quater.

2. La domanda di autorizzazione è presentata al SUAP contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo edilizio, ove necessario.

3. Il SUAP trasmette copia della domanda, senza la documentazione istruttoria, alla Regione e alla provincia competente per territorio.

4. La completezza formale della domanda e della documentazione istruttoria è verificata dal responsabile del procedimento comunale, entro il termine di quindici giorni dalla sua presentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, entro lo stesso termine ne viene data comunicazione al soggetto richiedente, viene sospeso il procedimento per una sola volta e il richiedente è invitato a presentare le necessarie integrazioni entro un termine adeguato e, comunque, non superiore a trenta giorni. Contestualmente il richiedente è informato che il decorso



del termine per il rilascio dell'autorizzazione resta sospeso fino all'integrazione della documentazione e che la mancata integrazione entro il termine stabilito comporta il rigetto della domanda.

5. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al completamento dell'istruttoria e trasmette immediatamente dopo alla Regione e alla provincia la documentazione istruttoria di cui all'art. 18-*quater*.

6. Il SUAP, entro lo stesso termine di cui al comma 5, trasmette alla Regione e alla provincia, oltre alla documentazione istruttoria di cui all'art. 18-*quater*, anche:

a) le schede istruttorie redatte secondo il modello predisposto dai competenti uffici regionali e debitamente compilate;

b) una planimetria generale, a scala 1/10.000 o 1/5.000, indicante l'ubicazione dell'esercizio.»

Art. 14.

*Inserimento dell'art. 18-*quater* nella l.r. 28/2005*

1. Dopo l'art. 18-*ter* della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

«Art. 18-*quater* (*Documentazione istruttoria allegata alla domanda di autorizzazione alle grandi strutture di vendita*). — 1. Alla domanda di autorizzazione di cui all'art. 18, comma 1, sono allegati i seguenti documenti:

a) planimetria, in scala adeguata, dell'esercizio esistente o progetto costruttivo dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;

b) planimetria, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie;

c) relazione concernente l'analisi dei flussi veicolari, delle infrastrutture viarie e dei parcheggi;

d) relazione concernente la compatibilità ambientale e idrogeologica;

e) bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte della struttura, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

f) relazione concernente i requisiti obbligatori, di cui all'art. 18-*septies*;

g) relativamente alle strutture con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati, realizzate anche per ampliamento, un progetto finalizzato al raggiungimento dei requisiti definiti per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all'art. 18 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112). Il progetto è valutato dal comune, che lo approva entro il termine di cui all'art. 18-*ter*, comma 5, e ne stabilisce modalità e tempi di realizzazione.

2. Nel caso di modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico che non comporti variazione della superficie di vendita, alla SCIA devono essere allegati solo i documenti di cui al comma 1, lettera e).».

Art. 15.

*Inserimento dell'art. 18-*quinquies* nella l.r. 28/2005*

1. Dopo l'art. 18-*quater* della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

«Art. 18-*quinquies* (*Istruttoria regionale per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita*). — 1. Ricevuta la documentazione istruttoria completa, il responsabile del procedimento regionale inserisce la richiesta in un apposito elenco cronologico, sulla base della data di registrazione della pratica al protocollo regionale, ai fini della definizione dell'ordine di svolgimento delle conferenze dei servizi di cui all'art. 18-*sexies*.

2. Il responsabile del procedimento di cui al comma 1, convoca una conferenza dei servizi interna, finalizzata all'esame della documentazione istruttoria e alla definizione del parere regionale in ordine alla

domanda, cui partecipano funzionari regionali competenti nelle materie commercio, urbanistica, paesaggio, viabilità ed ambiente, designati dalle competenti strutture della Giunta regionale. La composizione della conferenza può essere integrata con la partecipazione di funzionari competenti in ulteriori materie, in relazione alle esigenze emerse nel corso dell'istruttoria.

3. La mancata partecipazione dei soggetti convocati alla conferenza dei servizi interna assume valore di parere o valutazione positiva, salvo che gli stessi non facciano pervenire, entro la data fissata per la conferenza, parere o valutazione scritta di senso contrario.

4. Della conferenza dei servizi interna viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti.

5. L'istruttoria regionale si conclude entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istruttoria comunale.

6. Il termine di cui al comma 5, può essere sospeso, per una sola volta e per non più di trenta giorni, per richiedere integrazioni e chiarimenti al comune o allo stesso richiedente.

7. Conclusa l'istruttoria regionale, il responsabile del procedimento di cui al comma 1, ne dà comunicazione al comune.».

Art. 16.

*Inserimento dell'art. 18-*sexies* nella l.r. 28/2005*

1. Dopo l'art. 18-*quinquies* della l.r. 28/2005, è inserito il seguente:

«Art. 18-*sexies* (*Conferenza dei servizi per l'esame delle domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita*). — 1. La domanda di autorizzazione di cui all'art. 18, è esaminata da una conferenza dei servizi indetta dal comune e composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della provincia e un rappresentante del comune.

2. Alle riunioni della conferenza dei servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative in relazione all'ambito interessato dall'insediamento.

3. Il comune convoca a partecipare alla conferenza dei servizi i soggetti di cui ai commi 1 e 2 ed il richiedente, con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data della riunione, indicando contestualmente le modalità con cui è possibile prendere visione della documentazione relativa.

4. La conferenza dei servizi deve svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 18-*quinquies*, comma 7.

5. La conferenza dei servizi, verificati gli esiti delle rispettive istruttorie, decide in base al possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 3 e in conformità alla conferenza di pianificazione di cui all'art. 66 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005).

6. Le deliberazioni della conferenza dei servizi sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Per le strutture con una superficie di vendita maggiore di 5.000 metri quadrati, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione con diritto di voto di cui al comma 1, la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza dei servizi, a meno che la stessa non faccia pervenire all'amministrazione comunale convocante il proprio motivato dissenso, entro la data di svolgimento della conferenza.

8. La domanda si intende accolta qualora, entro centoventi giorni dalla data della prima riunione della conferenza dei servizi, non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.

9. In caso di parere positivo della conferenza dei servizi, il SUAP provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dallo svolgimento della conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di parere negativo, il SUAP provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta qualora, decorsi trenta giorni dal parere positivo espresso dalla conferenza dei servizi, il SUAP non abbia provveduto al rilascio dell'autorizzazione.



10. La conferenza dei servizi può subordinare il rilascio dell'autorizzazione o l'avvio dell'attività al previo accoglimento di prescrizioni imposte in relazione alle specifiche esigenze emerse nel corso dell'istruttoria.

11. Della riunione della conferenza è redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti con diritto di voto. Dell'esito della conferenza è fatta menzione nell'autorizzazione rilasciata dal SUAP.

Art. 17.

Inserimento dell'art. 18 septies nella l.r. 28/2005

1. Dopo l'art. 18-*sexies* della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

«Art. 18-*septies* (Requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita). — 1. I requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita sono i seguenti:

a) elementi obbligatori per tutte le grandi strutture di vendita:

1) dotazione di una classificazione energetica, di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), superiore o uguale alla classe energetica globale B;

2) produzione di energia termica da fonte rinnovabile senza emissione in atmosfera tale da garantire il rispetto dei livelli minimi prestazionali indicati all'art. 1, comma 1, lettera c), e all'allegato 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recanti modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) fermo restando quanto prescritto nello stesso allegato 3, comma 5, aumentati del 10 per cento qualora l'attività commerciale insista su uno dei comuni di cui all'allegato 4 della deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2010, n. 1025 (Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi della L.R. 9/2010 e al d.lgs. 155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria - Revoca D.G.R. 27/2006, 337/2006, 21/2008, 1406/2001, 1325/2003);

3) potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili obbligatoriamente installati sopra, all'interno o nelle relative pertinenze dell'attività commerciale tale da garantire il rispetto di quanto previsto per gli edifici di cui all'allegato 3, comma 3, lettera c), del d.lgs. 28/2011, aumentati del 5 per cento qualora l'attività commerciale insista su uno dei comuni di cui all'allegato 4 della del. g.r. 1025/2010;

4) collaborazione con associazioni di volontariato sociale per la realizzazione di progetti di raccolta e redistribuzione a soggetti deboli dei prodotti alimentari invenduti e comunque non scaduti;

5) attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso e di shopper in plastica, la vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l'uso di sistemi di riuso per imballaggi secondari e terziari in plastica e/o legno ed altre modalità proposte dal richiedente;

6) realizzazione di apposite aree del servizio destinate alla raccolta differenziata ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'esercizio;

7) rispetto dei piani comunali del colore e delle insegne;

8) attivazione di un sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), limitatamente agli esercizi che commerciano prevalentemente tali prodotti.

9) sottoscrizione dell'impegno a realizzare accordi sindacali di secondo livello finalizzati ad evitare situazioni di concorrenza anomala.

b) elementi obbligatori, aggiuntivi a quelli di cui alla lettera a), per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati:

1) dotazione di un'area adibita esclusivamente al lavaggio dei mezzi commerciali dotata di tutti gli accorgimenti e attrezzature necessarie al fine di evitare la contaminazione di suolo e sottosuolo, qualora tale lavaggio avvenga all'interno della struttura commerciale o nelle relative pertinenze;

2) protezione dei bersagli più esposti all'inquinamento da polveri attraverso fasce verdi di protezione adeguatamente piantumate. Verifica degli apporti inquinanti prodotti dagli impianti della struttura da realizzare e dalle emissioni del traffico afferente, nel rispetto di

quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983 (Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno) e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183);

3) valutazione degli effetti acustici cumulativi all'interno della struttura ed all'esterno, con riferimento ai bersagli ritenuti significativi, in relazione agli obiettivi e livelli di qualità definiti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

4) progetto per la raccolta delle acque piovane attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni quali l'annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non sia richiesta l'acqua potabile;

5) adeguate dotazione di parcheggi per biciclette ed auto elettriche e implementazione di punti di ricarica;

6) raccolta di almeno il 50 per cento delle acque meteoriche convogliate dalle superfici impermeabili dell'area e loro riutilizzo per tutti gli usi assentiabili;

7) esistenza di servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell'area dove è insediata la struttura, in relazione agli orari di attività della stessa. Il servizio di trasporto può essere assicurato, in tutto o in parte, da soggetti privati, purché risulti coerente con il sistema dei servizi e delle tariffe di trasporto pubblico;

8) nel caso in cui l'area di insediamento della struttura non disponga delle infrastrutture previste dallo strumento urbanistico, esistenza di apposita convenzione sottoscritta dal comune e dal richiedente, per la realizzazione delle infrastrutture stesse, contenente la subordinazione dell'avvio dell'attività alla piena funzionalità delle infrastrutture.

9) realizzazione di spazi per l'accoglienza del cliente, ivi compresi spazi destinati alla sosta di riposo;

10) realizzazione di spazi destinati ai bambini, gestiti da apposito personale, attrezzati anche per l'igiene e la cura degli stessi.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, non si applicano agli ampliamenti della superficie di vendita inferiore al 20 per cento.»

Art. 18.

Inserimento dell'art. 18 octies nella l.r. 28/2005

1. Dopo l'art. 18-*septies* della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

«Art. 18-*octies* (Rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita). — 1. Il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:


a) rispetto dei parametri tecnici e di viabilità stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3;

b) insediamento in aree per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedano una specifica destinazione d'uso per grandi strutture di vendita;

c) parere comunale di conformità urbanistica dell'intervento rispetto agli strumenti urbanistici generali ed attuativi;

d) conformità del progetto ai requisiti obbligatori di cui all'art. 18-*septies*.

2. L'autorizzazione è rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile.»



Art. 19.

Sostituzione dell'art. 19 della l.r. 28/2005

1. L'art. 19 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Centri commerciali*). — 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, secondo le condizioni e le procedure stabilite, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. L'autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.

2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1, può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.

3. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 1, il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 14, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

4. Le medie e le grandi strutture di vendita presenti all'interno del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti alla SCIA di cui all'art. 16, comma 1.

5. L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.

6. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al comune, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro ed il dimensionamento di ciascun settore merceologico.

7. Il comune può favorire l'inserimento di operatori locali nel centro commerciale e può regolare uniformemente gli orari delle attività presenti al suo interno.».

Art. 20.

Inserimento dell'art. 19-quinquies nella l.r. 28/2005

1. Dopo l'art. 19-*quater* della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

«Art. 19-*quinquies* (*Strutture di vendita in forma aggregata*). — 1. Sono strutture di vendita in forma aggregata:

a) le medie strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;

b) le medie strutture di vendita adiacenti ad una grande struttura di vendita, anche verticalmente o insediate a distanza inferiore a 120 metri lineari da una grande struttura di vendita;

c) le grandi strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;

d) le strutture di vendita di cui alle lettere a), b) e c) poste anche a distanza reciproca superiore a 120 metri lineari, qualora presentino collegamenti strutturali tra loro.

2. Le strutture di vendita in forma aggregata mantengono carattere dimensionale unitario anche se sono costituite da più unità immobiliari, se sono attraversate da viabilità privata o pubblica e se sono insediate sul territorio di comuni diversi.

3. La distanza tra le strutture di vendita di cui al comma 1, è calcolata dalle pareti esterne degli edifici più vicine tra loro, che perimetrano l'intera superficie coperta lorda di ciascun edificio. Qualora la struttura di vendita sia inserita in un edificio destinato a varie funzioni, la distanza di cui al comma 1 si misura tra le parti degli edifici destinate alla funzione commerciale.

4. La superficie di vendita delle strutture in forma aggregata è determinata dalla somma delle superfici di vendita di tutte le strutture, esistenti e da autorizzare, che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1.

5. In relazione all'insediamento di nuove strutture di vendita, il comune preliminarmente verifica se la struttura da insediare si inserisca in uno spazio territoriale in cui sono già presenti altre strutture di vendita medie o grandi. Qualora la distanza tra la struttura di vendita da

insediare e quelle già presenti determini il configurarsi di una struttura di vendita in forma aggregata di cui al comma 1, in relazione alla superficie di vendita complessiva calcolata ai sensi del comma 4, il comune verifica le disposizioni da applicare alla fattispecie.

6. Il presente articolo non si applica:

a) alle domande di autorizzazione per l'apertura o l'ampliamento di strutture di vendita da attivare in edifici che, alla data del 21 aprile 2009, erano già ultimati ai sensi dell'art. 109 della l.r. 1/2005 ed erano a destinazione commerciale, tale da consentire l'insediamento senza variazione di destinazione d'uso o per le quali, a tale data, sussisteva il relativo titolo abilitativo edilizio;

b) salvo diversa disposizione comunale, alle domande di autorizzazione per l'apertura di strutture di vendita collocate nei centri storici, come individuati dal regolamento urbanistico di cui all'art. 55 della l.r. 1/2005;

c) in caso di apertura o ampliamento di strutture di vendita, agli edifici già a destinazione commerciale per i quali il titolo abilitativo edilizio risulta rilasciato dopo il 21 aprile 2009 ma entro il 20 aprile 2010, e per i quali viene confermata la distanza reciproca lineare inferiore a 60 metri.».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 21 della l.r. 28/2005

1. L'art. 21 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Vendita all'ingrosso e al dettaglio*). — 1. Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, può essere esercitato previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 effettuata al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente.

2. L'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio è assoggettato al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.

3. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'attività di cui al comma 2, la superficie di vendita dell'esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all'ingrosso, salvo quanto previsto al comma 4.

4. La superficie di vendita degli esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti individuati al comma 6, viene calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a:

a) 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

b) 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

5. La parte di superficie di vendita eccedente le dimensioni di cui al comma 4, viene calcolata nei modi ordinari.

6. Le disposizioni di cui al comma 4, si applicano agli esercizi che vendono esclusivamente i seguenti prodotti e relativi complementi:

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

b) materiale elettrico;

c) colori e vernici, carte da parati;

d) ferramenta ed utensileria;

e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

f) articoli per riscaldamento;

g) strumenti scientifici e di misura;


h) macchine per ufficio;

i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

j) combustibili;

k) materiali per l'edilizia;

l) legnami.



7. Le disposizioni di cui al comma 4, non sono cumulabili con quelle di cui all'art. 21 bis, comma 2, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tal caso, si applica la disciplina più favorevole al prestatore.».

Art. 22.

Inserimento dell'art. 21 bis nella l.r. 28/2005

1. Dopo l'art. 21 della l.r. 28/2005, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (*Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita*). — 1. Sono merci ingombranti ed a consegna differita i seguenti prodotti:

- a) auto-moto-cicli, natanti e relativi accessori e parti di ricambio;
- b) legnami;
- c) combustibili;
- d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il giardinaggio, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- e) materiali per l'edilizia e ferramenta;
- f) materiali termoidraulici.

2. Ai fini dell'applicazione del regime abilitativo cui sottopone l'esercizio, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 1, è calcolata come di seguito:

a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c);

b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, non sono cumulabili con quelle di cui all'art. 21, comma 4, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tal caso, si applica la disciplina più favorevole al prestatore.».

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 22 della l.r. 28/2005

1. L'art. 22 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Regolamento regionale*). — 1. Con il regolamento di cui all'art. 3, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Regione stabilisce, in particolare:

- a) i contenuti delle domande di autorizzazione, delle SCIA e delle comunicazioni previste dalla presente legge;
- b) le modalità per l'attuazione della concertazione locale prevista nella presente legge;
- c) le disposizioni in materia di caratteristiche dei raccordi viari tra medie e grandi strutture di vendita e viabilità pubblica;
- d) le dotazioni e le caratteristiche dei parcheggi degli esercizi commerciali e degli altri servizi per la clientela;
- e) le disposizioni in materia di autorizzazione ai centri di assistenza tecnica;
- f) norme di dettaglio per l'esercizio di attività di somministrazione temporanea;
- g) norme di dettaglio per le vendite straordinarie e temporanee.

Art. 24.

Modifiche all'art. 24 della l.r. 28/2005

1. Il comma 1 dell'art. 24 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) gli impianti di distribuzione di carburanti;
- c) gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

d) le medie e le grandi strutture di vendita;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.».

Art. 25.

Sostituzione dell'art. 25 della l.r. 28/2005

1. L'art. 25 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Esercizio dell'attività*). — 1. L'apertura e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.

2. L'autorizzazione per punti esclusivi e non esclusivi può avere carattere stagionale.

3. L'autorizzazione per punti esclusivi e non esclusivi è rilasciata tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

a) salvaguardia della parità di trattamento alle diverse testate; mediante un adeguato spazio espositivo;

b) qualificazione, sviluppo e migliore funzionalità della rete di vendita in funzione del miglioramento del servizio da rendere al consumatore ed al fine, altresì, di assicurare a tutti i consumatori, comprese le persone disabili, la facilità di accesso ai punti di vendita;

c) sviluppo di nuove funzioni della rete di vendita, al fine della promozione turistica e culturale del territorio.

4. Qualora nel territorio del comune o in una frazione di esso non esistano punti vendita, l'attività può essere esercitata anche da esercizi commerciali diversi da quelli previsti all'art. 24.».

Art. 26.

Abrogazione dell'art. 27 della l.r. 28/2005

1. L'art. 27 della l.r. 28/2005 è abrogato.

Art. 27.

Abrogazione dell'art. 28 della l.r. 28/2005

1. L'art. 28 della l.r. 28/2005 è abrogato.

Art. 28.

Modifiche all'art. 29 della l.r. 28/2005

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 29 della l.r. 28/2005 la parola: «autorizzati» è sostituita dalla seguente: «abilitati».

Art. 29.

Modifiche all'art. 30 della l.r. 28/2005

1. Al comma 1 dell'art. 30 della l.r. 28/2005 le parole: «di persone» sono sostituite dalle seguenti: «regolarmente costituite».

Art. 30.

Modifiche all'art. 31 della l.r. 28/2005

1. Il comma 1 dell'art. 31 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, se effettuato su posteggio dato in concessione e a SCIA se effettuato in forma itinerante.».



Art. 31.

Modifiche all'art. 35 della l.r. 28/2005

1. Il comma 1 dell'art. 35 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività.».

Art. 32.

Modifiche all'art. 38 della l.r. 28/2005

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 38 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

«*b*) agli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'allegato A della l.r. 1/2005 per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'art. 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime.».

Art. 33.

Modifiche all'art. 40-bis della l.r. 28/2005

1. Dopo il comma 6 dell'art. 40-bis della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il comune effettua le verifiche di cui al presente articolo sulla base degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti forniti dall'impresa ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. 445/2000.».

Art. 34.

Modifiche all'art. 40-quinquies della l.r. 28/2005

1. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 40-quinquies della l.r. 28/2005 è aggiunta la seguente:

«(b-bis) in caso di mancata presentazione delle informazioni di cui all'art. 40-bis, comma 6-bis, e all'art. 77, comma 2-*quater*, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal comune.».

Art. 35.

Modifiche all'art. 42-bis della l.r. 28/2005

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 42-bis della l.r. 28/2005 è abrogata.

2. Il comma 2 dell'art. 42-bis della l.r. 28/2005, è sostituito dal seguente:

«2. I requisiti di cui al comma 1, possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e all'impatto ambientale. I comuni possono anche imporre limitazioni all'apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.».

Art. 36.

Modifiche all'art. 43 della l.r. 28/2005

1. Il comma 1 dell'art. 43 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«1. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.».

2. Il comma 2 dell'art. 43 della l.r. 28/2005 è abrogato.

Art. 37.

Sostituzione dell'art. 45 della l.r. 28/2005

1. L'art. 45 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 45 (*Attività temporanea*). — 1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.

2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce e non è soggetta al possesso dei requisiti di cui all'art. 14.

3. L'attività di somministrazione di cui al comma 1, non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.

4. L'attività di cui al comma 1, è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006.

5. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanee di somministrazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.».

Art. 38.

Modifiche all'art. 48 della l.r. 28/2005

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 48 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

«*a*) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di:

- 1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- 2) sale da ballo, sale da gioco, locali notturni;
- 3) stabilimenti balneari, impianti sportivi;
- 4) cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte.».

2. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 48 della l.r. 28/2005 le parole: «delle strade extraurbane principali e» sono soppresse.

3. Dopo il comma 1 dell'art. 48 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

«(1-bis) L'attività congiunta di cui al comma 1, lettera *a*), si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia.».

4. Il comma 2 dell'art. 48 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Le attività di cui al comma 1, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera *g*), sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.».

Art. 39.


Sostituzione dell'art. 54 della l.r. 28/2005

1. L'art. 54 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 54 (*Nuovi impianti*). — 1. I nuovi impianti erogano benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra metano, GPL, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo.

2. I nuovi impianti sono dotati di:

- a*) dispositivi self-service pre-pagamento;
- b*) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, qualora nell'impianto venga erogato il metano;



c) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt;

d) capacità complessiva dei serbatoi non inferiore a 30 mc;

e) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;

f) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;

g) presenza di aree di sosta per autoveicoli qualora l'impianto è dotato di attività e servizi integrativi;

h) recupero delle acque di prima pioggia.

3. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla sede stradale.

4. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle «autocaravan», con le caratteristiche di cui all'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).

5. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.

6. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.

7. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.».

Art. 40.

Sostituzione dell'art. 54-bis della l.r. 28/2005

1. L'art. 54-bis della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 54-bis (Impianti senza gestore). — 1. Nelle aree montane di cui all'art. 50, comma 1, lettera h-bis), e insulari, carenti del servizio di distribuzione di carburanti e al di fuori dei centri abitati, così come definiti dall'art. 3 del d.lgs. 285/1992 e dagli strumenti urbanistici comunali, possono essere installati anche nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore, a condizione che ne sia garantita un'adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal comune.

2. Gli impianti funzionanti con la presenza del gestore già localizzati negli ambiti territoriali di cui al comma 1, possono proseguire l'attività esclusivamente con le apparecchiature self-service pre-pagamento, previa comunicazione nei termini e con le modalità stabilite dal comune.

3. Negli ambiti territoriali di cui al comma 1, possono essere localizzati impianti senza la presenza del gestore connessi agli empori polifunzionali.

4. Gli impianti di cui al presente articolo possono essere installati in deroga ai requisiti di cui all'art. 54.».

Art. 41.

Sostituzione dell'art. 56 della l.r. 28/2005

1. L'art. 56 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 56 (Attività e servizi integrativi). — 1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento.

2. Nei nuovi impianti e negli impianti esistenti può essere esercitata:

a) l'attività di vendita al dettaglio con superficie di vendita non superiore a quella degli esercizi di vicinato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera d), previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio;

b) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga a quanto previsto all'art. 42-bis, previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio;

c) l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in deroga a quanto previsto all'art. 25, previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio;

d) l'attività di vendita di tabacchi, lotterie e altre attività similari nel rispetto della normativa vigente;

e) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.

3. I titoli abilitativi per le attività di cui al comma 2, lettere b) e c), non possono essere ceduti separatamente dalla titolarità dell'autorizzazione per l'attività di installazione ed esercizio di impianti.

4. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono offrire servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat.».

Art. 42.

Modifiche all'art. 57 della l.r. 28/2005

1. Il comma 2 dell'art. 57 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio e all'ufficio competente dell'agenzia delle dogane.».

Art. 43.

Modifiche all'art. 61 della l.r. 28/2005

1. Il comma 3 dell'art. 61 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«3. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato di cui all'art. 50, comma 1, lettera h), è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio; il titolare dell'attività, contestualmente alla SCIA, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.».

Art. 44.

Sostituzione dell'art. 63 della l.r. 28/2005

1. L'art. 63 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 63 (Esercizio dell'attività). — 1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a SCIA, da presentare al SUAP competente per territorio.».

Art. 45.

Modifiche all'art. 66 della l.r. 28/2005

1. Il comma 1 dell'art. 66 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, la SCIA è presentata al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività.».

Art. 46.

Modifiche all'art. 68 della l.r. 28/2005

1. Il comma 1 dell'art. 68 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la SCIA è presentata al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività.».



Art. 47.

Modifiche all'art. 69 della l.r. 28/2005

1. Il comma 2 dell'art. 69 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«2. L'esercente comunica l'elenco delle persone incaricate all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale intende avviare l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività delle medesime.».

Art. 48.

Modifiche all'art. 72 della l.r. 28/2005

1. Al comma 2 dell'art. 72 della l.r. 28/2005 sono aggiunte, in fine, le parole: «Tale termine può essere prorogato in caso di comprovata necessità, con motivata istanza presentata prima della scadenza del termine medesimo.».

Art. 49.

Modifiche all'art. 73 della l.r. 28/2005

1. Al comma 1, dopo le parole: «un'attività commerciale» sono inserite le seguenti «, la variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali».

Art. 50.

Modifiche all'art. 74 della l.r. 28/2005

1. Al comma 4 dell'art. 74, dopo le parole: «dal comune» sono aggiunte le seguenti «prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante e comunque».

Art. 51.

Modifiche all'art. 77 della l.r. 28/2005

1. Dopo il comma 2-ter dell'art. 77 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

«2-quater. Il comune effettua le verifiche di cui al presente articolo sulla base degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti forniti dall'impresa ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. 445/2000.».

Art. 52.

Modifiche all'art. 79 della l.r. 28/2005

1. Al comma 1 dell'art. 79, dopo la parola: «cessazione» è aggiunta la seguente «definitiva».

Art. 53.

Modifiche all'art. 84 della l.r. 28/2005

1. Il comma 3 dell'art. 84 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'orario di apertura l'impianto è assistito da personale; è comunque garantita l'assistenza al rifornimento di carburante a favore dei soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).».

Art. 54.

Sostituzione dell'art. 86 della l.r. 28/2005

1. L'art. 86 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 86 (*Disposizioni speciali*). — 1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle seguenti attività: le rivendite di generi di monopolio; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli

esercizi specializzati nella vendita di bevande, pastigliaggi, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, CD, DVD, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, auto e moto, qualora le attività previste nel presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche nel caso in cui la vendita riguardi due o più prodotti tra quelli elencati, che costituiscono la prevalenza dei prodotti venduti.

3. La prevalenza di un'attività di vendita è determinata in base al volume di affari. Si ha prevalenza quando il fatturato della vendita delle merci che connotano la specializzazione supera la quota del 60 per cento di quello totale annuo dell'esercizio.

4. Ai fini del comma 3, per il primo anno di attività si fa riferimento al volume di affari presunto, sulla base di apposita dichiarazione del titolare dell'esercizio, presentata al comune entro trenta giorni dall'inizio dell'attività.

5. Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, agli esercizi di vendita posti all'interno delle stazioni di servizio autostradali o delle sale cinematografiche.

6. Gli esercizi di cui all'art. 20 possono derogare alle disposizioni dell'art. 80.».

Art. 55.

Modifiche all'art. 92 della l.r. 28/2005

1. Il comma 4 dell'art. 92 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività nello stesso locale se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.».

Art. 56.

Sostituzione dell'art. 102 della l.r. 28/2005

1. L'art. 102 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 102 (*Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio*). — 1. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica o una delle forme speciali di commercio al dettaglio senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell'esercizio o alla cessazione dell'attività.


2. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'art. 19-ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.

3. In caso di violazione del divieto di cui all'art. 19-quater, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.

4. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, XI e XII, nonché di quelle contenute nel regolamento di cui all'art. 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

5. Alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del d.l. 223/2006, come convertito dalla l. 248/2006 e di cui all'art. 18 bis, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

6. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per la validità del titolo abilitativo e per l'esercizio dell'attività, è disposta la sospensione dell'attività stessa, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.



7. Qualora, relativamente alle grandi strutture di vendita, venga rilevata la mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 18-*septies*, nonché la violazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli accordi sindacali territoriali, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e della normativa in materia di pari opportunità, è disposta la sospensione dell'attività, assegnando un congruo termine per il ripristino dei requisiti mancanti ovvero per l'adozione delle misure necessarie al rispetto degli obblighi violati. Decorso inutilmente tale termine, trova applicazione l'art. 106, comma 1, lettera *d*).

8. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, fatto salvo quanto previsto al comma 5, XI e XII, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

9. Nel caso di violazione dell'obbligo di chiusura domenicale o festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, reiterata per almeno due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 2, l'attività è sospesa per un periodo da due a quindici giorni.»

Art. 57.

Inserimento dell'art. 103 bis nella l.r. 28/2005

1. Dopo l'art. 103 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

«Art. 103-bis (*Esecuzione coattiva*). — 1. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività di cui agli articoli 102, 103 e 105, il comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.»

Art. 58.

Modifiche all'art. 109 della l.r. 28/2005

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 109 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

«*c*) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a quello comunicato o autorizzato ai sensi dell'art. 72, commi 1 e 2.»

2. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 109 della l.r. 28/2005 è abrogata.

Art. 59.

Inserimento dell'allegato A nella l.r. 28/2005

1. Alla l.r. 28/2005 è aggiunto, in fine, l'allegato A di cui all'allegato A della presente legge.

Art. 60.

Inserimento dell'art. 113 bis nella l.r. 28/2005

1. Dopo l'art. 113 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

«Art. 113-bis (*Modifiche all'allegato A*). — 1. L'allegato A è modificato con deliberazione del Consiglio regionale.»

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 1
(NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)

Art. 61.

Inserimento dell'art. 17-ter nella l.r. 1/2005

1. Dopo l'art. 17-bis della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è aggiunto il seguente:

«Art. 17-ter (*Disposizioni per la pianificazione delle grandi strutture di vendita*). — 1. Le previsioni di grandi strutture di vendita di cui alla l.r. 28/2005, ivi comprese le opere pubbliche non lineari connesse, sono consentite esclusivamente se sostenibili a livello di ambito sovracomunale e, nel caso di nuova edificazione, a condizione che non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

2. Gli ambiti sovracomunali di cui al comma 1, sono individuati nell'allegato A esclusivamente ai fini della pianificazione delle grandi strutture di vendita. Tale allegato è modificato con deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il comune che intende prevedere nel piano strutturale e nel regolamento urbanistico o loro varianti aree destinate all'insediamento di grandi strutture di vendita invia ai comuni appartenenti all'ambito sovracomunale, ai comuni confinanti ricadenti in un ambito d'interesse sovracomunale diverso, alla Regione e alla provincia gli elaborati del piano strutturale e del regolamento urbanistico relativi alle previsioni oggetto della conferenza e convoca una conferenza di pianificazione tra le strutture tecniche dei suddetti enti.

4. Qualora le previsioni di grandi strutture di vendita si sostanzino in interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, il comune invia gli elaborati solo alla Regione e alla provincia e convoca la conferenza di pianificazione cui partecipano tali enti.

5. La conferenza di cui ai commi 3 e 4, verifica che le previsioni siano coerenti con le prescrizioni e gli indirizzi di cui all'art. 48, comma 4, lettera *e*), e che sussista la condizione di cui al comma 1 e indica gli eventuali interventi compensativi degli effetti indotti sul territorio. Nel caso di cui al comma 4, la conferenza verifica se sussistono le condizioni per applicare la perequazione territoriale di cui all'art. 70 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005). Qualora tali condizioni sussistano il comune convoca alla conferenza anche i comuni di cui al comma 3.

6. La conferenza di cui ai commi 3 e 4, decide a maggioranza dei presenti entro il termine di sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Si intende favorevolmente espresso il voto delle amministrazioni assenti nella seduta conclusiva in cui viene approvato il verbale della conferenza. Il parere di non sostenibilità espresso dalla Regione è vincolante.

7. A seguito del pronunciamento positivo della conferenza il comune procede alla formazione dello strumento o dell'atto secondo le procedure di cui al titolo II.


8. Nel caso in cui la conferenza accerti la necessità di variare lo strumento della pianificazione di altro ente si procede mediante accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 22.»

Art. 62.

Modifiche all'art. 48 della l.r. 1/2005

1. La lettera *e*) del comma 4 dell'art. 48 della l.r. 1/2005 è sostituita dalla seguente:

«*e*) le prescrizioni e gli indirizzi per la pianificazione territoriale nel settore commerciale cui le province ed i comuni si conformano nei loro strumenti di pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio, in relazione alla localizzazione e al dimensionamento delle medie e delle grandi strutture di vendita, tenendo conto degli effetti d'ambito sovracomunale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, ivi compreso l'ambiente urbano, del paesaggio e dei beni culturali e tenendo conto della tutela della salute e dei lavoratori;»



Art. 63.

Inserimento dell'allegato A nella l.r. 1/2005

1. Alla l.r. 1/2005 è aggiunto, in fine, l'allegato A di cui all'allegato B della presente legge.

Capo III

NORME TRANSITORIE PER LA LOCALIZZAZIONE
DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 64.

Disposizione generale

1. Le grandi strutture di vendita possono essere localizzate solo in aree o in edifici che abbiano una specifica destinazione d'uso per grandi strutture di vendita. Fino all'inserimento nel piano territoriale d'indirizzo di un limite dimensionale massimo possono essere autorizzate grandi strutture di vendita fino al limite di 15.000 metri quadrati di superficie di vendita.

Art. 65.

*Efficacia delle previsioni di destinazione
d'uso per grandi strutture di vendita*

1. Fino al recepimento negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio delle disposizioni di cui all'art. 48, comma 4, lettera e), della l.r. 1/2005, come modificato dalla presente legge, le previsioni di destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita contenute, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei piani strutturali e nei regolamenti urbanistici comunali, sono inefficaci fino all'effettuazione, con esito positivo, della verifica di sostenibilità a livello sovracomunale, effettuata secondo le procedure di cui all'art. 66.

2. Non sono sottoposte alla verifica di sostenibilità di cui al comma 1, le previsioni di destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano oggetto di piano attuativo approvato o di sua variante non comportante incremento della superficie di vendita.

Art. 66.

Conferenza di pianificazione

1. Il comune che ha previsioni di destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita di cui all'art. 65 nel piano strutturale e nel regolamento urbanistico, convoca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una conferenza di pianificazione cui partecipano le strutture tecniche della Regione, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito d'interesse sovracomunale di cui all'art. 67, nonché dei comuni confinanti ricadenti in un ambito d'interesse sovracomunale diverso.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli interessati ad attuare le previsioni di destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita di cui all'art. 65 possono chiedere alla Regione di convocare la conferenza per la verifica di sostenibilità. La Regione provvede alla convocazione della conferenza previa diffida al comune di provvedere entro i successivi novanta giorni alla convocazione della conferenza. Il comune trasmette alla Regione, alle province e ai comuni, di cui al comma 1, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, gli elaborati del piano strutturale e del regolamento urbanistico relativi alle previsioni oggetto della conferenza.

3. La conferenza di pianificazione verifica la sostenibilità a livello sovracomunale delle previsioni di destinazioni d'uso comunali secondo i criteri di cui all'art. 68. La conferenza stabilisce altresì eventuali misure di mitigazione e compensazione delle previsioni in relazione ai possibili impatti connessi all'attuazione della stessa. In particolare, la conferenza può prescrivere che l'attuazione delle previsioni garantisca:

a) la qualificazione dell'intervento nel contesto territoriale e paesaggistico attraverso l'identificazione, la salvaguardia e, ove necessario, la ricostituzione degli elementi di qualità del paesaggio;

b) soluzioni che tengano conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso luoghi simbolici, punti di belvedere e percorsi di fruizione panoramici, centri e nuclei storici;

c) soluzioni che rispettino le caratteristiche morfologiche del suolo, il disegno e gli elementi strutturali della tessitura storica e agraria, nonché la continuità ecologica delle reti di naturalità;

d) soluzioni innovative, attraverso la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie, finalizzate al minor consumo di suolo e a qualificare l'intervento edilizio anche dal punto di vista percettivo in rapporto al suo contesto paesaggistico tenuto conto degli assetti plano-altimetrici dell'intorno di riferimento.

4. Il comune assicura, ai fini dell'attuazione delle previsioni, il rispetto delle misure di mitigazione e compensazione e delle prescrizioni di cui al comma 3.

5. La conferenza di cui al comma 1, decide a maggioranza dei presenti entro il termine di sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Si intende favorevolmente espresso il voto delle amministrazioni assenti nella seduta conclusiva in cui viene approvato il verbale della conferenza. Il parere di non sostenibilità espresso dalla Regione è vincolante. Il verbale è pubblicato sul sito internet del comune.

6. A seguito della verifica di non sostenibilità permane l'inefficacia delle previsioni.

Art. 67.

Ambiti di interesse sovracomunale

1. Ai fini del presente capo gli ambiti di interesse sovracomunale sono quelli individuati nell'allegato A della l.r. 1/2005 inserito dall'art. 63 della presente legge.

Art. 68.

Criteri per la verifica di sostenibilità territoriale

1. La verifica di sostenibilità territoriale a livello sovracomunale delle previsioni di destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) la capacità di assorbimento, da parte dell'infrastrutturazione stradale e ferroviaria presente nel territorio del comune e in quello dell'ambito di interesse sovracomunale, del carico di utenze potenziali connesso al nuovo esercizio;

b) il livello di emissioni inquinanti, comprensivo dell'incremento dovuto alla movimentazione veicolare indotta dalla nuova struttura di vendita;

c) la sostenibilità rispetto alla tutela del valore paesaggistico dei siti UNESCO, delle reti di fruizione storica del territorio e dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

d) l'incidenza degli effetti sulla permanenza degli esercizi commerciali di prossimità, al fine di garantire i servizi essenziali nelle aree più scarsamente popolate;

e) l'incidenza degli effetti sui caratteri specifici e sulle attività proprie dei centri storici compresi nell'ambito, e le necessarie garanzie di permanenza delle attività commerciali d'interesse storico, di tradizione e di tipicità.

Art. 69.

*Nuove previsioni di destinazioni
d'uso per le grandi strutture di vendita*

1. Fino al recepimento negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio delle disposizioni di cui all'art. 48, comma 4, lettera e), della l.r. 1/2005, come modificato dalla presente legge, l'inserimento di nuove destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita nel piano strutturale, nel regolamento urbanistico o in loro varianti, è subordinato alla verifica di sostenibilità a livello sovracomunale effettuata secondo le procedure di cui al presente articolo.



2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, il comune convoca la conferenza di pianificazione cui partecipano le strutture tecniche della Regione, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito di interesse sovracomunale di cui all'art. 67, nonché dei comuni confinanti ricadenti in un ambito d'interesse sovracomunale diverso.

3. Qualora le nuove previsioni si sostanzino in interventi sul patrimonio edilizio esistente diverse da quelle di cui al comma 1, il comune convoca alla conferenza solo la Regione e la provincia.

4. Il comune trasmette alla Regione, alle province e ai comuni di cui al comma 2, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza, la documentazione tecnica inerente l'inserimento di nuove destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita nel piano strutturale, nel regolamento urbanistico o in una loro variante, corredato dal rapporto ambientale di cui all'art. 24 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza).

5. La conferenza di pianificazione ha natura tecnica e verifica la sostenibilità delle previsioni contenute nella proposta di piano strutturale, di regolamento urbanistico o di variante secondo i criteri di cui all'art. 68 e, in caso di previsioni comportanti nuova edificazione, verifica l'indisponibilità di patrimonio edilizio esistente da recuperare o riqualificare, compresi i complessi produttivi dismessi. La conferenza stabilisce altresì eventuali misure di mitigazione e compensazione delle previsioni in relazione ai possibili impatti connessi all'attuazione delle stesse. In particolare, la conferenza può prescrivere disposizioni atte a garantire:

a) la qualificazione dell'intervento nel contesto territoriale e paesaggistico attraverso l'identificazione, la salvaguardia e, ove necessario, la ricostituzione degli elementi di qualità del paesaggio;

b) soluzioni che tengano conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso luoghi simbolici, punti di belvedere e percorsi di fruizione panoramici, centri e nuclei storici;

c) soluzioni che rispettino le caratteristiche morfologiche del suolo, il disegno e gli elementi strutturali della tessitura storica e agraria, nonché la continuità ecologica delle reti di naturalità;

d) soluzioni innovative, attraverso la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie, finalizzate al minor consumo di suolo e a qualificare l'intervento anche dal punto di vista percettivo in rapporto al suo contesto paesaggistico tenuto conto degli assetti plano-altimetrici dell'intorno di riferimento.

6. Nel caso di nuove previsioni che si sostanzino in interventi sul patrimonio edilizio esistente diverse da quelle di cui al comma 1, la conferenza valuta la necessità di applicare la perequazione territoriale di cui all'art. 70. Qualora tali condizioni sussistano il comune convoca alla conferenza anche i comuni di cui al comma 2.

7. Le misure di mitigazione e compensazione e le prescrizioni di cui al comma 5 sono recepite nella disciplina dello strumento o atto in corso di formazione o nella relativa variante. Il mancato o parziale recepimento può essere oggetto, su richiesta della Regione, di pronuncia della conferenza paritetica interistituzionale di cui all'art. 24 della l.r. 1/2005.

8. La conferenza di cui ai commi 2 e 3, decide a maggioranza dei presenti entro il termine di sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Si intende favorevolmente espresso il voto delle amministrazioni assenti nella seduta conclusiva in cui viene approvato il verbale della conferenza. Il parere di non sostenibilità espresso dalla Regione è vincolante.

9. La verifica di non sostenibilità rende improcedibile la variante o la parte di piano strutturale o di regolamento urbanistico interessata. La verifica di sostenibilità consente la prosecuzione del procedimento in conformità alla normativa vigente.

Art. 70.

Perequazione territoriale

1. L'inserimento nel piano strutturale e regolamento urbanistico o loro varianti di nuove destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita è oggetto di perequazione territoriale, al fine di compensare gli oneri sia territoriali che ambientali derivanti dalla sua realizzazione.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la provincia e i comuni interessati costituiscono, mediante apposito accordo, un fondo in cui confluiscono risorse proprie e parte del contributo di cui all'art. 119 della l.r. 1/2005. L'accordo individua il soggetto gestore del fondo, le quote delle risorse e degli oneri, le modalità di ripartizione, gli interventi finanziabili e le modalità di rendicontazione.

Art. 71.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 settembre 2012

ROSSI

12R0688

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 ottobre 2012, n. 53/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 «Istituzione del servizio civile regionale» in materia di servizio civile regionale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 15 ottobre 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N A

il seguente regolamento:

(Omissis).

Art. 1.


Modifiche al preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

1. Il considerato 1 del preambolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35) è sostituito dal seguente:

«1. L'opportunità di individuare il numero di progetti e giovani che gli enti a seconda della categoria di appartenenza per ogni bando possono richiedere, tenuto conto delle capacità gestionali degli enti, delle differenti dotazioni in termine di personale, strutture, strumenti e cercando di mantenere un equilibrio fra le diverse categorie;».

2. Il considerato 2 del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

«2. L'opportunità che l'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale non possa avvenire in qualunque momento ma solo in determinati periodi, stabiliti dalla Regione, per consentire una miglior e più efficace gestione di tale procedura da parte del competente ufficio regionale;».



3. Dopo il considerato 5 del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La necessità di ridurre i termini del procedimento introducendo un tempo massimo a disposizione degli enti interessati per la selezione dei giovani e la pubblicazione della graduatoria, al fine di assicurare l'avvio dei giovani in un lasso di tempo più breve e determinato;».

4. Il considerato 6 del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

«6. L'opportunità di prevedere un assegno mensile per lo svolgimento del servizio civile regionale del medesimo importo di quello nazionale, in particolare per non creare disparità di trattamento tra soggetti che svolgono attività analoghe sullo stesso territorio regionale;».

5. Dopo il considerato 8 del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è aggiunto il seguente:

«8-bis. La necessità di prevedere un termine di centocinquanta giorni per la pubblicazione della graduatoria dei progetti approvati da parte del competente ufficio della Regione, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dei progetti, in ragione sia dell'alto numero di progetti mediamente presentati per ogni bando da parte degli enti iscritti all'albo di servizio civile regionale sia della complessità istruttoria degli stessi progetti da valutare;».

6. Dopo il considerato 8-bis del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è aggiunto il seguente:

«8-ter. L'opportunità di selezionare giovani effettivamente motivati per lo svolgimento del servizio civile all'estero, tenuto conto delle peculiari condizioni in cui si svolge tale servizio;».

7. Dopo il considerato 8-ter del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è aggiunto il seguente:

«8-quater. L'opportunità di prevedere la possibilità di destinare i giovani in servizio civile in una sede diversa per un periodo massimo prestabilito, in modo da agevolare la realizzazione di progetti che prevedono che alcune attività, in particolare nel periodo estivo, siano realizzate in luoghi diversi dalla sede di attuazione ove è ordinariamente svolto il progetto di servizio civile;».

8. Dopo il considerato 9 del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è aggiunto il seguente:

«9-bis, l'opportunità di prevedere la sostituzione dei giovani nella Consulta a metà legislatura, al fine di favorire la partecipazione alla Consulta di giovani che stanno svolgendo il servizio civile regionale;».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo gli enti pubblici e privati in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della legge regionale n. 35/2006.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli enti di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'art. 5 comma 1-ter della legge regionale n. 35/2006 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) enti di prima categoria, gli enti con oltre cinquanta sedi di attuazione dei progetti ed almeno tre coordinatori di progetto;

b) enti di seconda categoria, gli enti con un numero di sedi di attuazione dei progetti da undici a cinquanta ed almeno due coordinatori di progetto;

c) enti di terza categoria, gli enti con un numero di sedi di attuazione dei progetti da una a dieci ed almeno un coordinatore di progetto.».

3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è inserito il seguente:

«1-ter. La domanda per l'iscrizione all'albo di servizio civile regionale può essere presentata esclusivamente nel periodo indicato dal competente ufficio della Regione e comunicato con apposito avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana (BURT) e sul sito internet della Regione Toscana. Il competente ufficio della Regione

provvede ad individuare tale periodo, di almeno trenta giorni, almeno due volte nel corso di ciascun anno solare.».

4. Nel comma 2 della art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 sono soppresse le seguenti parole: « lettera a)».

5. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è sostituita dalla seguente:

«e) l'indicazione delle sedi di attuazione di progetto che insistono sul territorio regionale o all'estero, la loro conformità alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed il titolo giuridico in base al quale l'ente ha la disponibilità delle sedi. Ogni sede di attuazione può essere indicata da un unico ente.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini del presente regolamento si intende per sede di attuazione di progetto una sola sede fisica contraddistinta da denominazione, via o piazza, numero civico ed eventuale partizione interna. Per ogni sede possono operare, compatibilmente con lo spazio a disposizione, fino a venti giovani anche afferenti a progetti diversi.».

3. Nella lettera e) del comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 le parole «negli ultimi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultimo anno».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è sostituita dalla seguente:

«b) l'indicazione delle sedi di attuazione di progetto;».

2. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 le parole «negli ultimi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultimo anno».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

Dopo il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è inserito il seguente:

«2-bis. Le istanze di variazione possono essere presentate in ogni momento, salvo la modifica o l'aggiunta delle sedi di attuazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera e) che può essere effettuata esclusivamente nel periodo di cui all'art. 3, comma 1-ter.».

2. Nel comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R/2009 le parole «art. 5, comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «art. 4, comma 4.».


3. La lettera b), del comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è abrogata.

Art. 6.

Inserimento dell'art. 6-bis nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Requisiti e compiti degli operatori del servizio civile regionale (articoli 5 comma 1-quater e 7 comma 5 legge regionale n. 35/2006)*). — 1. I requisiti ed i compiti del responsabile del servizio civile, del responsabile del progetto di servizio civile, dei coordinatori dei progetti di servizio civile e degli operatori dei progetti di servizio civile sono individuati nell'allegato A al presente regolamento.».



Art. 7.

Modifiche alla rubrica del capo III del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

1. Nella rubrica del capo III del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 dopo la parola «progetti» sono aggiunte le seguenti: «e dei documenti operativi».

Art. 8.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

1. La rubrica dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è sostituita dalla seguente:

«Art. 7 (Presentazione dei progetti e dei documenti operativi (articoli 5, 7, 7-bis, 7-ter e 19 comma 1 lettera b) legge regionale n. 35/2006). — 2. Nel comma I dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 dopo la parola «progetti» sono aggiunte le seguenti: «ed i documenti operativi»».

3. Nel comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 dopo la parola «progetti» sono aggiunte le seguenti: «ed i documenti operativi».

4. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis».

5. Il comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Gli enti di prima categoria iscritti all'albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a diciotto progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a centotrenta giovani.»

6. Il comma 5 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

«5. Gli enti di seconda categoria iscritti all'albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a sette progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a cinquanta giovani.»

7. Dopo il comma 5 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R/2009 è inserito il seguente:

«5-bis. Gli enti di terza categoria iscritti all'albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a tre progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a venti giovani.»

8. Il comma 6 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

«6. I progetti o i documenti operativi di servizio civile sono presentati al competente ufficio della Regione con le modalità stabilite nei relativi bandi.»

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Contenuto dei progetti e dei documenti operativi (articoli 7 commi 2 e 4, 7-ter e 19 comma 1, lettera b) legge regionale n. 35/2006)). — 1. I progetti contengono quanto previsto dall'art. 7 comma 2 e 7-bis comma 3 della legge regionale n. 35/2006.

2. I documenti operativi contengono quanto previsto dall'art. 7-ter comma 4 della legge regionale n. 35/2006.

3. Per ogni progetto o documento operativo può essere previsto un numero di giovani non inferiore a due e non superiore a dieci, ad eccezione dei progetti di cui all'art. 7-ter della legge regionale n. 35/2006.

4. Le attività previste dai progetti e dai documenti operativi si conformano alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

1. La rubrica dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è sostituita dalla seguente:

«Art. 9 (Progetti e documenti operativi non ammessi a valutazione (articoli 7 comma 4, 7-bis, 7-ter e 19 comma 1, lettera b) legge regionale n. 35/2006)). — 2. Nel comma I dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R/2009 dopo la parola «progetti» sono aggiunte le seguenti: «o i documenti operativi».

3. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 dopo la parola «progetto» sono aggiunte le seguenti: «o il documento operativo».

4. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è inserita la seguente:

«b-bis) non corrispondenza del documento operativo con il progetto predisposto dalla Regione;».

5. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 dopo la parola «progetti» sono aggiunte le seguenti: «o dei documenti operativi».

6. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è inserita la seguente:

«c-bis) mancato rispetto del numero massimo di progetti o documenti operativi e giovani per bando;».

7. Dopo la lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R/2009 è inserita la seguente:

«c-ter) mancato rispetto del numero di giovani per progetto o documento operativo di cui all'art. 8 comma 3.».

8. Nella lettera d) del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e 1-bis».

Art. 11.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

1. La rubrica dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è sostituita dalla seguente:

«Art. 10 (Formazione della graduatoria (articoli 7 comma 4, 7-bis, 7-ter e 19 comma 1 letterab), b-bis) legge regionale 35/2006)). — 2. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

«1. I progetti o i documenti operativi ammessi sono valutati sulla base dei criteri di cui all'allegato B al presente regolamento.»

3. Dopo il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è inserito il seguente:

«1-bis. I progetti o documenti operativi che non raggiungono il punteggio minimo indicato nell'allegato B al presente regolamento non sono approvati.»

4. Il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui nella graduatoria vi siano più progetti o documenti operativi con medesimo punteggio collocati nell'ultima posizione utile per ottenere il finanziamento e non sia possibile avviare al servizio tutti i giovani richiesti, il competente ufficio regionale può apportare di propria iniziativa una riduzione dei giovani indicati nei medesimi progetti o documenti operativi proporzionalmente al numero di giovani richiesto.»

5. Il comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

«3. La graduatoria dei progetti o dei documenti operativi, con l'indicazione di quelli finanziati, è approvata con decreto del dirigente del competente ufficio della Regione entro centocinquanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei progetti o dei documenti operativi ed è pubblicata nel BURT.»

6. Nel comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 dopo la parola «progetti» sono aggiunte le seguenti: «o i documenti operativi».



Art. 12.

Inserimento dell'art. 10-bis nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

1. Dopo l'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Progetti approvati ed autofinanziati dagli enti (art. 7 comma 5-ter legge regionale n. 35/2006)). — 1. I progetti approvati ma non ammessi al finanziamento regionale possono essere finanziati dall'ente proponente per il numero di giovani indicati nello stesso progetto.

2. L'ente proponente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURT della graduatoria dei progetti approvati, invia al competente ufficio della Regione dichiarazione attestante la volontà di procedere all'autofinanziamento di cui al comma 1.

3. Il competente ufficio della Regione, preso atto della dichiarazione di cui al comma 2, comunica all'ente il termine e le modalità di trasmissione delle risorse necessarie.

4. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al comma 3 comporta l'esclusione del progetto dal bando di selezione dei giovani di cui all'art. 11-bis.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

1. Nel comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 le parole «sulla base dei progetti approvati» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei progetti o documenti operativi approvati e finanziati».

Art. 14.

Inserimento dell'art. 11-bis nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

1. Dopo l'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Bando di selezione per i progetti finanziati dagli enti (art. 7 comma 5-ter legge regionale n. 35/2006)). — 1. Il dirigente del competente ufficio della Regione definisce, sulla base dei progetti finanziati dagli enti ai sensi dell'art. 10-bis, il contingente di giovani da avviare al servizio civile regionale ed emana il bando di selezione. Il bando di selezione è pubblicato nel BURT.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

1. Nel comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 le parole «titolari dei progetti» sono sostituite dalle seguenti: «che realizzano il progetto».

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è inserita la seguente:

«a-bis) il luogo di residenza o il domicilio per motivi di studio o lavoro propri o di almeno uno dei genitori;».

3. La lettera b) del comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è sostituita dalla seguente: «b) l'ente ed il progetto scelto;».

4. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è inserita la seguente:

«c-bis) di non aver riportato le condanne di cui all'art. 6 comma 1 lettera b-bis) della legge regionale n. 35/2006;».

5. Nella lettera d) del comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 dopo le parole «non avere avuto» sono aggiunte le seguenti: «nell'ultimo anno e per almeno sei mesi».

6. Dopo il comma I dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è inserito il seguente:

«1-bis. I soggetti interessati, salvo quanto previsto al comma 1-ter, possono presentare una sola domanda per bando, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.».

7. Dopo il comma 1-bis dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è inserito il seguente:

«1-ter. Per i progetti di servizio civile all'estero, di cui all'art. 7-bis della legge regionale n. 35/2006, i soggetti interessati possono presentare fino ad un massimo di due domande per bando, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.».

Art. 16.

Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

1. Il comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

«1. La selezione dei candidati è effettuata dall'ente che realizza il progetto, tramite colloquio e valutazione del curriculum, con procedure e modalità che garantiscano pubblicità, trasparenza ed imparzialità secondo i criteri definiti con apposita delibera di Giunta regionale.».

2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è inserita la seguente: «b-bis) lettera motivazionale nei casi di selezione per i progetti all'estero.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è inserito il seguente:

«3-bis. Il competente ufficio della Regione effettua controlli anche a campione sul rispetto delle procedure e dei criteri di selezione dei giovani di cui al presente articolo.».

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Pubblicazione della graduatoria (articoli 8 commi 2, 3 e 19 comma 1, lettera c) legge regionale n. 35/2006)). — 1. L'ente, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande da parte dei giovani, pubblica sul proprio sito internet la graduatoria dei giovani selezionati e contestualmente la trasmette al competente ufficio della Regione unitamente ai verbali che danno conto delle procedure seguite e delle valutazioni dei giovani.

2. L'ente contestualmente alla trasmissione dei dati di cui al comma 1 comunica al competente ufficio della Regione la sede di attuazione di progetto per ogni giovane collocato utilmente in graduatoria ed i dati necessari per la stipula del contratto.».

Art. 18.

Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

1. Nella lettera b) del comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 le parole «articolazione dell'orario» sono sostituite dalle seguenti: «articolazione giornaliera e settimanale dell'orario;».

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è inserita la seguente:

«b-bis) la sede di attuazione ove è previsto lo svolgimento del servizio;».



Art. 19.

Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

1. Nel comma 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 dopo le parole «comma 1» sono aggiunte: «per un periodo massimo di sei settimane e previa comunicazione al competente ufficio della Regione.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è inserito il seguente:

«2-bis. In relazione alle caratteristiche del progetto il giovane può essere destinato a svolgere il servizio in una località diversa dalla sede di attuazione a lui assegnata per un periodo massimo di cinque settimane e previa comunicazione al competente ufficio della Regione.».

3. Nella lettera a) del comma 3 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 dopo la parola «giorni» sono aggiunte le seguenti: «, corrispondenti ai giorni di servizio indicati nel contratto.».

4. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è inserita la seguente:

«b-bis) un giorno di permesso retribuito per donazione sangue.».

5. Nel comma 4 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 dopo le parole «lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «b-bis), per gravidanza, per infortunio in servizio».

6. Nella lettera a) del comma 5 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 dopo le parole «tre giorni» sono aggiunte le seguenti: «anche non consecutivi».

7. Nella lettera b) del comma 5 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 dopo le parole «quarantotto giorni» sono aggiunte le seguenti: «anche non consecutivi».

Art. 20.

Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

1. Il comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Ai giovani è corrisposto un assegno mensile di natura non retributiva il cui importo è pari a 433,80 euro mensili.».

2. Al comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 dopo la parola «estero» sono aggiunte: «per l'intero periodo del servizio civile.».

Art. 21.

Modifiche all'art. 21 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

1. Dopo il comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è inserito il seguente:

«1-bis. L'attività di preparazione supporto e guida al servizio civile regionale per i progetti di servizio civile all'estero è effettuata, sul territorio regionale o all'estero, dagli enti entro i primi tre mesi dall'inizio del servizio nei confronti dei soggetti ammessi e si articola in:

a) parte generale, di durata minima pari a trenta ore, volta ad approfondire aspetti relativi ad educazione civica, protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile nazionale e regionale;

b) parte specifica, di durata minima pari a settanta ore, relativa alla tipologia ed all'attività specifica d'impiego del giovane, con particolare riferimento all'organizzazione e missione dell'ente, alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle nozioni e tecniche di sicurezza e gestione dell'emergenza, al contenuto professionale dell'attività, al contesto socioculturale del paese in cui si va ad operare ed alle problematiche ed ai rischi ad esso connessi.».

2. Nel comma 2 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

3. Il comma 3 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

«3. La parte generale di cui al comma 1 lettera a) e di cui al comma 1-bis lettera a) nei casi di formazione svolta, sul territorio regionale, può essere svolta anche da enti diversi dall'ente titolare del progetto, purché effettuata nell'ambito provinciale della sede di attuazione del progetto».

4. Nel comma 4 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

Art. 22.

Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

1. Nel comma 1 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 le parole «Decorso il primo semestre ed al termine del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro quarantacinque giorni dopo la scadenza del primo semestre ed entro sessanta giorni dopo la scadenza del progetto.».

2. Nel comma 2 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 dopo le parole «Nel caso siano riscontrate gravi inadempienze nell'attuazione del progetto» sono aggiunte le seguenti: «compreso il mancato invio delle relazioni di cui al comma 1.».

3. Il comma 3 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

«3. Gli enti, previa approvazione del competente ufficio della Regione, possono con adeguata motivazione apportare modifiche al progetto già approvato relativamente alle figure del responsabile del progetto e degli operatori di progetto.».

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

1. L'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (Composizione della Consulta (art. 17 legge regionale n. 35/2006)). — 1. La Consulta di cui all'art. 17 della legge regionale n. 35/2006 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:

a) tre membri designati dai giovani che svolgono servizio civile regionale;

b) un membro designato dagli enti pubblici di prima categoria iscritti all'albo di servizio civile regionale;

c) un membro designato dagli enti privati di prima categoria iscritti all'albo regionale di servizio civile;

d) un membro designato dagli enti pubblici di seconda categoria iscritti all'albo di servizio civile regionale;

e) un membro designato dagli enti privati di seconda categoria iscritti all'albo regionale di servizio civile;

f) un membro designato dagli enti pubblici di terza categoria iscritti all'albo di servizio civile regionale;

g) un membro designato dagli enti privati di terza categoria iscritti all'albo regionale di servizio civile;

h) un membro designato dai sindacati dei lavoratori;

i) un membro designato dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro;

j) due membri designati dal Consiglio delle autonomie locali;

k) due membri designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali.

2. I membri di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), sono designati in apposite assemblee convocate dal competente ufficio della Regione. I membri di cui al comma 1 lettera a) durano in carica fino a metà legislatura.

I nuovi membri di cui al comma 1 lettera a) sono designati in apposita assemblea convocata dal competente ufficio della Regione.



3. I membri di cui al comma 1, lettere *h*), *i*), sono designati congiuntamente dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell'art. 15 della legge regionale dell'11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).».

4. Alle sedute della Consulta partecipa senza diritto di voto l'assessore regionale competente per materia o suo delegato.

Art. 24.

Modifiche all'art. 25 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009

1. Nel comma 1 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «dieci».

2. Nel comma 2 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 dopo le parole «almeno i due terzi dei membri» sono aggiunte le seguenti: «effettivamente nominati».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009 è inserito il seguente:

«2-bis. Le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento interno approvato dalla Consulta stessa con la presenza di almeno i due terzi dei membri effettivamente nominati.».

Art. 25.

Norme transitorie

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano ai bandi per la presentazione e selezione dei progetti di servizio civile regionale già pubblicati alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli enti iscritti all'albo di servizio civile regionale al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento presentano domanda di iscrizione nelle categorie di cui all'art. 3 comma 1-bis del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009, come inserito dal presente regolamento, utilizzando il modello pubblicato sul sito internet della Regione Toscana. Gli enti che non presentano domanda entro tale termine non possono partecipare ai successivi bandi di servizio civile regionale e possono presentare domanda di iscrizione nelle categorie medesime con le modalità di cui all'art. 3 comma 1-ter del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009, come inserito dal presente regolamento.

3. La delibera di Giunta regionale di cui all'art. 13 comma 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R/2009, come modificato dal presente regolamento, è adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 9 ottobre 2012

ROSSI

(Omissis)

12R0693

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2012, n. 21.

Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 24 del 16 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Composizione del Consiglio regionale e della Giunta regionale

1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e di adeguare l'ordinamento regionale a quanto stabilito dall'art. 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la composizione numerica degli organi della Regione Molise è così rideterminata:

a) il Consiglio regionale si compone di venti consiglieri, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale;

b) è pari a quattro il numero massimo degli assessori che compongono la Giunta regionale.

Art. 2.

Efficacia

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 hanno efficacia dalla legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 5 ottobre 2012

IORIO

12R0681



RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale 7 agosto 2012, n. 20 ad oggetto: «Interventi a favore delle sicurezza e dell'educazione stradale». (Legge pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise del 16 agosto 2012, n. 19).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 21 del 15 settembre 2012)

Al titolo della legge pubblicata a pagina 4475 del suindicato *Bollettino ufficiale* laddove è scritto:

«... Interventi a favore delle sicurezza ...»

leggasi:

«... Interventi a favore della sicurezza ...»

12R0687

Comunicato relativo alla legge regionale 7 agosto 2012, n. 17 ad oggetto: «Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2008, n. 31 (Interventi a favore della riqualificazione urbana)». (Legge pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise del 16 agosto 2012, n. 19).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 21 del 15 settembre 2012)

Al testo della legge pubblicata a pagina 4473 del suindicato *Bollettino ufficiale* al quarto rigo dell'art. 1, comma 1, laddove è scritto:

«... e di restauro di quello presente ...»

leggasi:

«... e restauro di quello presente ...»

12R0686

Comunicato relativo alla legge regionale 7 agosto 2012, n. 16 ad oggetto: «Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012)». (Legge pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise del 16 agosto 2012, n. 19).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 21 del 15 settembre 2012)

Il testo della legge pubblicata a pagina 4472 del suindicato *Bollettino ufficiale* all'ultimo rigo dell'art. 2, comma 1, lettera b) laddove è scritto:

«... della legge regional 24 maggio 2006 ...»

leggasi:

«... della legge regionale 24 maggio 2006 ...»

12R0685



Avviso di rettifica alla legge regionale 17 settembre 2012, n. 10 «Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2011», pubblicata nel supplemento al *Bollettino ufficiale* della regione Piemonte n. 42 del 18 ottobre 2012.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte S.O. n. 42 del 18 ottobre 2012)

L'allegato A della legge regionale 17 settembre 2012, n. 10 «Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2011» per mero errore materiale di carattere informatico è stato pubblicato, sul supplemento al *Bollettino ufficiale* n. 38 del 20 settembre 2012, privo della parte denominata «Conto generale del Patrimonio».

Si provvede pertanto alla ripubblicazione corretta e completa del citato allegato A.

12R0684

Comunicato relativo alla legge regionale 7 agosto 2012, n. 20 ad oggetto: «Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale». (Legge pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise del 16 agosto 2012, n. 19).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 24 del 16 ottobre 2012)

Al testo della legge pubblicata a pagina 4475 del suindicato *Bollettino ufficiale* all'art. 2, comma 3, secondo rigo, laddove è scritto:

«... Province e di Comuni ...»

leggasi:

«... Province ed i Comuni ...»

all'art. 3, comma 1, ultimo rigo, laddove è scritto:

«... di alto rischio ...»

leggasi:

«... ad alto rischio ...»

all'art. 4, nella rubrica, laddove è scritto:

«Eduzione alla sicurezza stradale»

leggasi:

«Educazione alla sicurezza stradale»

12R0682

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2012-GUG-045) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.






GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**

- annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**

- annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 1 1 1 7 *

€ 2,00

